

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

MVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE		PAG.
	PAG.	
Commemorazione dell'ex deputato Alberto Fogagnolo:		
COSTA	42571	
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	42572	
PRESIDENTE	42572	
Congedo	42570	
Disegni di legge:		
(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)	42570	
(Deferimento a Commissioni)	42570	
Disegno di legge (Discussione):		
Disposizioni per l'estensione agli enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore delle liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione. (2465)	42582	
PRESIDENTE	42582	
PESENTI	42582	
VALSECCHI, <i>Relatore</i>	42582	
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	42583	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):		
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);		
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	42596	
PRESIDENTE	42596	
BASILE, <i>Relatore di minoranza</i>	42596	
ANGELINI	42599	
Proposte di legge:		
(Annunzio)	42571	
(Deferimento a Commissioni)	42570	
Proposte di legge (Discussione):		
GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706)	42584	
PRESIDENTE	42584, 42590, 42595	
CAPALOZZA	42584, 42586, 42594	
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	42586	
42587, 42589, 42590, 42591, 42592, 42594		
GATTO	42587, 42594	
AMATUCCI	42588, 42594	
SCALFARO, <i>Relatore</i>	42591, 42594	
ZANFAGNINI: Estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria. (1277)	42595	
PRESIDENTE	42595	
SCALFARO, <i>Relatore</i>	42595, 42596	
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	42595	
ZANFAGNINI	42595	
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	42601	
Interrogazioni (Svolgimento):		
PRESIDENTE	42572	
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	42572	
LONGONI	42573	
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 42573, 42575, 42577, 42578, 42579		
MICELI	42574	
MARABINI	42576	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

	PAG.
DUCCI	42578
LUZZATTO	42579
MURDACA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	42580
GATTO	42581
Petizioni (Annunzio)	42574

Votazione segreta dei disegni di legge:

- « Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 2 marzo 1951: a) Accordo di immigrazione e relativi annessi; b) Protocollo di firma; c) Accordo amministrativo relativo all'immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani; d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole; e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia; f) Scambi di Note ». (*Approvato dal Senato*). (2722);
- « Ratifica del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ». (520-47). . . 42581, 42583

La seduta comincia alle 16.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Foderaro.

(È concesso).

Deferimento a Commissioni di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle Commissioni sottoindicate, in sede legislativa:

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad aziende italiane dagli enti di cui all'articolo 1 della

legge 3 dicembre 1948, n. 1425 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2991) (*Con parere della X Commissione*);

alla V Commissione (Difesa):

« Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2994) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri disegni e proposte di legge sono, invece, deferiti alle Commissioni sottoindicate, in sede referente:

alla I Commissione (Affari interni):

VIOLA: « Norme per la elezione della Camera dei deputati » (2990);

MOLINAROLI: « Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato » (2993);

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1943-44 » (*Approvato dal Senato*) (2986) (*Con parere della VII Commissione*);

alla X Commissione (Industria):

ZANFAGNINI ed altri: « Rivalutazione delle assicurazioni sulla vita » (2989) (*Con parere della IV Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori » (2995) (*Con parere della IV Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi » (2996) (*Con parere della IV Commissione*).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane, in sede legislativa, la III Commissione permanente (giustizia) ha approvato i disegni di legge:

« Conferimento di posti di notaio » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2951);

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

« Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2952).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del deputato Schiratti:

« Proroga del termine stabilito con legge 11 febbraio 1952, n. 64, per la ultimazione della centrale telefonica della città di Udine » (3005).

Avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, Segretario, legge:

Fiamozzi Francesco e altri, da Cles, a nome del Comitato d'azione per l'immediata ricostruzione della ferrovia Trento-Malé a scartamento normale, chiedono il riesame della legge 2 aprile 1931, n. 294, affinché:

1°) il previsto potenziamento della suaccennata ferrovia avvenga attraverso la ricostruzione di un tronco a scartamento normale;

2°) lo stanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge sia adeguato agli attuali prezzi;

3°) lo stanziamento così adeguato sia distribuito negli esercizi 1953, 1954 e 1955 del bilancio del Ministero dei trasporti. (117).

Il professore Armando Nanini, da Messina, e altri, a nome dei ferrovieri già collocati a riposo e « utilizzati » durante il periodo della guerra 1940-45, chiedono un provvedimento legislativo che valga a rendere pensionabile l'ulteriore periodo di servizio effettivo da essi prestato. (118).

Il deputato Saragat presenta una petizione con la quale la signora Maria Loschi, da Torino, chiede un provvedimento legislativo che disponga l'adeguamento delle rendite vitalizie a carico dell'I.N.A. (119).

Vincenzo Caputo, da Pisa, chiede dei provvedimenti legislativi che stabiliscano:

1°) l'ineleggibilità alle cariche parlamentari, regionali e amministrative di chiunque

sia stato sottoposto, per reati comuni o militari, a giudizio penale e non sia stato assolto con formula piena;

2°) la riduzione dell'indennità parlamentare alla misura di un assegno a titolo di « rimborso spese », nonché la limitazione della libera circolazione sulle ferrovie al solo percorso fra il luogo di abituale residenza del parlamentare e la capitale. (120).

Luigi Barone, da Roma, sollecita un provvedimento legislativo di attuazione del disposto dell'articolo 18, secondo capoverso, della Costituzione, che proibisce le associazioni segrete. (121).

Il dottore professore Arturo Toso, da Udine, chiede un provvedimento legislativo che disponga la immissione nei ruoli organici di tutti i professori fuori ruolo invalidi di guerra, purché abilitati con almeno cinque anni di insegnamento nella stessa materia e in possesso della qualifica di « ottimo » o « valente » per ciascun anno di insegnamento. (122).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle Commissioni permanenti, secondo la rispettiva competenza.

**Commemorazione dell'ex deputato
Alberto Fogagnolo.**

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Durante il breve periodo dell'ultima sospensione dei nostri lavori, onorevoli colleghi, si è spento non ancora sessantenne l'avvocato Alberto Fogagnolo, già deputato all'Assemblea Costituente. Ragioni personali di reverenza per la sua memoria, come comprovinciale, ho io, e ragioni di reverenza ha il gruppo parlamentare in nome di cui parlo.

Fogagnolo è stato dapprima un benemerito della Resistenza. Profugo, durante la dominazione fascista, in Francia, è ritornato in tempo per farsi suscitatore di uno sciopero politico nell'imminenza della liberazione e passò gli ultimi tempi, fino alla liberazione stessa, nella vita partigiana della val d'Osola. Nominato deputato all'Assemblea Costituente dagli elettori dello stesso collegio cui io ho appartenuto ed appartengo, non ha avuto occasione di svolgere larga opera parlamentare; però ha lasciato traccia della sua competenza e della sua laboriosità. Trattò l'argomento del risarcimento dei danni di guerra, invocando una legge di sistemazione che finalmente ci avviamo ad avere. Prese inol-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

tre larga parte al dibattito sulla organizzazione della produzione cinematografica nazionale. Ebbe la soddisfazione, in quella circostanza, di trovare su certi punti, da lui svolti, il consenso di tre dei maggiori uomini del Parlamento: gli onorevoli Einaudi, Corbino e Bertone. Noi, ripensando a questa figura modesta, ma apprezzabile, di combattente, esprimiamo tutto il nostro cordoglio ed abbiamo speranza che un'eco di questo possa essere accolta dai colleghi di altre sponde. La sacra austerità della morte e la solennità delle memorie distendono come un velo sui dissensi umani e avviano i cuori all'unisono. Forse in questo temporaneo unisono è possibile meditare che tutte le opinioni, sinceramente e onoratamente professate, sorte e maturate nell'esperienza della vita, e tutte le fedi, con le quali presumiamo di risolvere il problema dell'essere e di spiegarci le ragioni del vivere, finiscono con l'incontrarsi, necessariamente, sulla via del destino umano e dell'umano dolore. (*Applausi*).

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa alle parole di cordoglio pronunziate dall'onorevole Costa in memoria dell'ex deputato Alberto Fogagnolo.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa, a nome della Camera, alle parole di cordoglio pronunziate per la morte dell'onorevole Fogagnolo, membro dell'Assemblea Costituente, e non mancherà di inviare le condoglianze della Camera alla famiglia dell'estinto. (*Segni di generale consentimento*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. La prima è quella degli onorevoli Di Mauro e Calandrone, al Presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere se è a conoscenza che il ministro dei lavori pubblici, in una recente riunione alla prefettura di Catania, violando i principi e le precise norme costituzionali e con scarso rispetto dell'istituto parlamentare, ha voluto attuare una discriminazione tra i deputati. Difatti, alla predetta riunione, sono stati invitati solo i deputati della maggioranza governativa con esclusione dei deputati di opposizione; e se, di fronte al ripetersi di tali discriminazioni, non ritenga doveroso intervenire presso i componenti del Governo per richiamarli al

rispetto dei principi della Costituzione e dell'istituto parlamentare ».

Poiché gli onorevoli interroganti non sono presenti, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Ceccherini, Bennani e Tremelloni, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se sia al corrente delle speculazioni in atto sulla cessione di aree edificiali, soprattutto nei grandi centri urbani e loro immediate periferie, e quali criteri intenda seguire per combattere questa piaga che ostacola non solo l'iniziativa privata nel campo della ricostruzione edilizia, ma assorbe notevole parte dei fondi stanziati dallo Stato per favorire le costruzioni popolari ed economiche. In particolare, se non ritenga opportuno disporre per la semplificazione della procedura per il riconoscimento del carattere di pubblica utilità di cui all'articolo 44 e seguenti del testo unico sull'edilizia popolare ed economica del 1938, agli effetti dell'esproprio di terreni destinati a sedime, distacchi e pertinenze costruiti dagli enti elencati all'articolo 16 del citato testo unico; semplificazione che gli interroganti ravvederebbero col ritenere detto riconoscimento insito nel decreto ministeriale emanante l'ammissione al contributo dello Stato del costruendo fabbricato ».

Poiché gli onorevoli interroganti non sono presenti, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Longoni, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se non ritenga necessario ed urgente render noti i criteri in base ai quali si è proceduto alle recenti assegnazioni, in favore di talune cooperative edilizie, del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e ciò, non soltanto per legittima soddisfazione delle moltissime cooperative escluse — senza alcuna possibilità di ricorso — da detto beneficio, ma anche per stroncare, a difesa del buon nome di una pubblica amministrazione, la voce, diffusa assai, che in realtà la selezione sia avvenuta esclusivamente per effetto di interventi più o meno autorevoli ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel disporre l'assegnazione alle cooperative edilizie, che ne avevano fatto richiesta, del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, il Ministero dei lavori pubblici ha adottato criteri di ripartizione ispirati ai fini di mettere in grado le cooperative edilizie, già in precedenza finanziate, di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

portare a termine le costruzioni sociali intraprese (a tale scopo si è reso necessario concedere a tali sodalizi sovvenzioni suppletive corrispondenti ad un importo capitale di lire 5 miliardi e 700 milioni) nonché di disporre una distribuzione regionale dei fondi residui, tenendo conto delle più urgenti necessità e della situazione delle varie regioni anche in rapporto ai finanziamenti disposti per altre opere pubbliche di competenza del Ministero.

In ogni modo, è da tener presente che le domande di sovvenzione per cooperative edilizie, che nello scorso esercizio ammontavano a circa 3.500 per un complessivo programma costruttivo di circa 500 miliardi, sono aumentate a circa 5 mila per un programma di oltre 750 miliardi. Nei confronti di tale fabbisogno esisteva una disponibilità complessiva di sole lire 19 miliardi e 900 milioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Longoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LONGONI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario della risposta, anche se non posso dichiararmi totalmente soddisfatto. Comunque, apprezzo queste dichiarazioni, che serviranno a tranquillizzare l'opinione pubblica su alcune voci tendenziose che in merito sono abbastanza diffuse, specialmente all'inizio dell'esecuzione della legge n. 408.

Vorrei formulare un augurio e una raccomandazione: l'augurio che le vere cooperative, specialmente quelle di vecchia data, vengano prese maggiormente in considerazione; e la raccomandazione all'onorevole ministro che la legge n. 408 venga particolarmente considerata in ragione delle esigenze dei meno abbienti, che si costituiscono in cooperativa proprio per avere tutte quelle possibilità che la legge 2 luglio 1949, n. 408, ha lasciato sperare a tutto il paese. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli D'Agostino e Grammatico, al ministro dell'interno, «per sapere se è a conoscenza dell'inaudito divieto da parte del questore di Enna, che impedì ai lavoratori ed ai familiari delle quattro vittime della recente sciagura mineraria di Leonforte di vegliare queste ultime in una camera ardente approntata nella sede della camera del lavoro di cui erano degli organizzati; e dell'altro divieto, contro la volontà espressa dei familiari, che impedì ai lavoratori stessi di partecipare al corteo funebre con le bandiere rosse delle loro organizzazioni politiche e sindacali. Gli interroganti chiedono di sapere anche se, a carico del questore, l'onorevole ministro non intenda muovere, per tali

due divieti estremamente incostituzionali, alcun richiamo al rispetto della nostra Costituzione repubblicana».

Poiché gli onorevoli interroganti non sono presenti, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Miceli, al ministro dell'interno, «per sapere quali provvedimenti disciplinari intenda adottare nei confronti del brigadiere dei carabinieri di Falerna (Catanzaro), il quale la sera del 18 maggio 1952, consentendo al locale commissario prefettizio di tenere, con un suo comizio, impegnata la piazza oltre l'ora concordata alla presenza di esso brigadiere, per manifestare il suo sfacciato asservimento al predetto commissario ed alla corrente politica dallo stesso rappresentata, ha arbitrariamente impedito all'interrogante ed all'avvocato Chillà, candidato alla amministrazione provinciale di Catanzaro, l'esercizio del loro inoppugnabile diritto di tenere un comizio elettorale a Falerna, e ha reso possibile, con il suo gesto illegale, il verificarsi di gravi incidenti, evitati soltanto per la decisa calma e per l'ammirevole senso di responsabilità dei cittadini progressisti di Falerna».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di un remoto e piccolo episodio della passata lotta elettorale amministrativa e debbo rilevare che i fatti non hanno forse tutto quel rilievo su cui si è messo l'accento nella interrogazione: dopo tutto, si tratta di una piccola cosa che forse si poteva chiarire in via normale. Comunque confido che le circostanze che qui sarò per indicare siano sufficienti.

L'onorevole Miceli, interrogante, il 18 maggio ultimo scorso, verso le ore 20, giunse improvvisamente in Falerna per tenere un comizio elettorale. Nella stessa ora era però già stato preannunciato — e fin dal giorno precedente — alla popolazione ed all'arma un comizio del commissario prefettizio di quel comune, Perri Pietro, democristiano, il quale si accingeva a parlare. L'onorevole Miceli, presente il comandante la stazione dell'arma, prese subito contatti con il Perri; e venne convenuto, in piena democrazia, che avrebbe avuto luogo prima il comizio del Perri, che già aveva richiesto il permesso, e poi quello dell'onorevole Miceli, il quale frattanto, per non perdere tempo, si sarebbe recato nel comune di Gizzeria. Questi tornò da Gizzeria alle ore 21.40 (aveva bruciato le tappe, ma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

ciò nonostante aveva impiegato un'ora e mezzo) e, imbattutosi nel comandante la stazione dei carabinieri, lo invitò a togliere la parola al Perri, il quale ancora continuava nella sua concione.

Il sottufficiale non aderì alla richiesta e fece presente all'onorevole Miceli che egli avrebbe tenuto il comizio non appena il Perri avesse terminato il discorso, secondo l'intesa intervenuta fra le parti. Contemporaneamente fece pervenire al Perri un invito pressante a concludere a mezzo di certo Maruca Giuseppe, altro candidato nella lotta elettorale locale. E il Perri, rivolgendosi all'onorevole Miceli che si era portato al balcone dal quale avrebbe dovuto parlare, disse la frase: « Onorevole, fra cinque minuti concludo ».

Non consta se l'onorevole Miceli abbia percepito o meno la frase rivoltagli dal Perri; sta di fatto, però, che poco dopo il parlamentare, facendo uso del microfono già sistemato sul balcone, disse al Perri di concludere; poi, rivolto alla forza pubblica, lo invitò a porre termine al comizio democristiano.

Tale atteggiamento provocò una vivacissima tensione fra gli astanti di opposte correnti, tensione di cui si rese conto il sottufficiale dell'arma, il quale fece cenno al Perri di concludere e portatosi al balcone ove si trovava l'onorevole Miceli, gli tolse la parola, scostando nel contempo il microfono per impedirne l'uso. Gli stessi oratori ebbero la percezione dell'anormalità della situazione, e, invitati i loro aderenti a rincasare, si allontanarono.

Con questo deciso intervento della forza pubblica si riuscì ad evitare incidenti, che avrebbero potuto verificarsi senz'altro data l'eccitazione degli animi in quel momento.

Questa la piccola bega, che noi speriamo sia conclusa e non abbia lasciato ulteriori strascichi, salvo il un labile ricordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MICELI. Non sono soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario. Sono altresì molto sorpreso della definizione di « piccolo episodio » e di « piccola bega », ch'egli intende attribuire a quanto da me denunciato. La vita del Mezzogiorno, onorevole sottosegretario, è soffocata da questi piccoli episodi, da queste beghe, che, sommati, si traducono in un continuo ed intollerabile stato di sopraffazione ai danni delle popolazioni meridionali. Su tale grave situazione di continuati arbitrî noi abbiamo cercato di richiamare inutilmente, a diverse riprese, l'attenzione del ministro dell'interno. Quello di oggi è uno dei tanti

anelli della catena che al sottosegretario sembrano normali ma che il Mezzogiorno è deciso a spezzare.

Prima di tutto noi riteniamo che il sottosegretario, come al solito, sia stato male informato; ma il guaio è che il sottosegretario sembra sia contento di essere stato male informato.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. No; esigiamo sempre dalle questure e dalle prefetture la maggiore precisione, per quanto è possibile.

MICELI. È evidente che la prassi costante da voi adottata è quella di chiedere informazioni all'arma dei carabinieri, anche quando, come in questo caso, è proprio l'arma dei carabinieri ad essere posta sul banco della accusa. Che cosa ha fatto il Ministero per indagare in modo diverso sulla verità (onorevole sottosegretario, può darci una risposta in merito)? È evidente che non è stato fatto niente, mentre chi avesse voluto accertarsi della verità avrebbe necessariamente dovuto servirsi di fonti di informazioni più serie. Ora, i fatti sono andati in modo diametralmente opposto a quello che il sottosegretario ha citato.

In occasione delle elezioni comunali e provinciali del maggio scorso, avevamo annunciato un comizio nel comune di Falerna (Catanzaro). Recatici la sera in detto comune per tenervi il comizio, la locale arma dei carabinieri non ci ha obiettato che vi sarebbe stato un altro comizio. Forse ella, onorevole sottosegretario, stenterà a crederci, ma il brigadiere dell'arma ci ha fatto un'altra comunicazione: il comizio, bontà sua, si poteva fare, ma senza l'uso del microfono, essendo questo uso proibito. Vi è stata per mezz'ora una tale inaudita discussione. Alla fine, dietro nostra decisa presa di posizione venne esaurita la pregiudiziale del microfono. Solo in quel momento, dopo ripetute misteriose missive, il brigadiere si ricordò che vi era un altro comizio, già annunciato, del locale commissario prefettizio democristiano. Questa tardiva e sospetta reminiscenza non mancò di provocare le nostre proteste, anche perché se noi l'avessimo subito appresa ci saremmo recati in un altro paese. Per venire ad una transazione, fu concordato che noi saremmo andati a tenere il comizio in un altro paese e nella nostra assenza il commissario democristiano avrebbe tenuto il suo comizio, impegnandosi a farci trovare tutto ultimato al ritorno. Ci siamo perciò recati a Gizzeria, e vi abbiamo tenuto il comizio rimanendo lontani per circa due ore da Falerna.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

Pensavamo che in due ore si sarebbero potute dire molte cose in un comizio. Ci eravamo ingannati: al ritorno noi abbiamo trovato il commissario democristiano che continuava il suo discorso! Siamo rimasti sul balcone dal quale dovevamo parlare per un'ora e dieci in attesa che finisse, ma invano! Il commissario democristiano praticamente nulla aveva da dire, si contentava di ripetere delle parole senza senso, per impedire che noi potessimo tenere il nostro comizio. Solo allora abbiamo chiesto all'arma dei carabinieri di darci la possibilità di parlare. Ma l'arma dei carabinieri (questo è grave) non solo non l'ha fatto, non solo non ha invitato l'oratore democristiano a smettere il suo sconnesso dire, rispettando l'impegno assunto; ma quando noi abbiamo iniziato a parlare ce lo ha impedito sostenendo che l'oratore democratico cristiano avrebbe potuto parlare ancora quanto avesse voluto!

Nelle conclusioni dell'onorevole sottosegretario si dice che gli incidenti furono evitati per l'intervento dell'arma. Invece è avvenuto tutto il contrario. Essa fece di tutto per far succedere degli incidenti, provocando apertamente tutti coloro che, numerosissimi sulla piazza, attendevano che noi parlassimo. La forza pubblica ha tentato di impedire a noi di parlare, mentre ne avevamo il diritto, e, con ciò, ha cercato di far succedere un conflitto fra i cittadini presenti!

Questo è un episodio, è una bega; ma di questi episodi e di queste beghe, ed anche di più gravi, nel Mezzogiorno chi sa quanti ne succedono. Quel che noi lamentiamo è che il Ministero tenga il sacco all'arma dei carabinieri e non faccia mai nessuno sforzo per vedere se, anche per sbaglio, quello che noi denunciavamo risponda a verità!

Nel confermare la mia insoddisfazione per quanto ha detto l'onorevole sottosegretario e nell'invitarlo a fare una indagine più esatta, ho il piacere di comunicare che la popolazione ha fatto giustizia del commissario e del maresciallo dei carabinieri: giustizia non sommaria, ma giustizia democratica. Le elezioni del maggio hanno restituito il comune alle forze popolari, spazzando dalla scena il commissario provocatore. È solo il Governo che difende l'ingiustizia ed il sopruso mantenendo a Fallerna quello stesso brigadiere che si è manifestato indegno del suo mandato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Su centomila comizi tenuti in quel periodo, converrà che si è trattato di ben poca cosa.

MICELI. Tutti i comizi avvengono in questo modo. A Reggio, in occasione della

commemorazione della « rivoluzione di ottobre », ci si è detto che non si poteva esporre la bandiera rossa!

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni degli onorevoli Marabini, Tarozzi e Bottonelli, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

al ministro dell'interno, « per conoscere quali provvedimenti siano stati presi dal prefetto di Bologna nei confronti del sindaco di Porretta Terme signor Tommaso Mazzocchi e dell'assessore ai lavori pubblici del medesimo comune, geometra Cipriano Lenzi, in ordine alle gravi irregolarità da questi commesse, assegnando a trattative private i lavori per la sopraelevazione di un edificio scolastico in Massini per l'importo di lire 5.070.000 allo zio dell'assessore ai lavori pubblici cavaliere Nello Lenzi senza che alcuna deliberazione di giunta, né di consiglio comunale intervenisse in proposito. Di tutto questo il prefetto di Bologna è a conoscenza »;

ai ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, « per conoscere quali provvedimenti siano stati presi dal prefetto di Bologna nei confronti del sindaco di Porretta Terme signor Tommaso Mazzocchi e dell'assessore ai lavori pubblici del medesimo comune signor Cipriano Lenzi in ordine alla assegnazione allo zio di quest'ultimo, cavaliere Nello Lenzi, dei lavori per la costruzione del fabbricato I. N. A.-Casa per l'importo di 19 milioni; assegnazione avvenuta a seguito di una gara irregolare, nel cui svolgimento si era palesemente violato l'articolo 353 del Codice penale. Da tale singolare procedura è risultato un danno per la gestione I. N. A.-Casa e conseguentemente per i lavoratori, che ne pagano i contributi, che si può valutare di oltre 2 milioni. Di tutto ciò il prefetto di Bologna e la gestione I. N. A.-Casa sono a conoscenza ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda la prima interrogazione devo dire che la pratica relativa ai lavori per la sopraelevazione di un edificio scolastico in Porretta Terme ha già dato luogo a rilievi a carico dell'amministrazione comunale da parte del prefetto di Bologna, il quale ha sottoposto gli atti al consiglio di prefettura per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Fino a tutto ieri si era in attesa di una decisione di detto consiglio; proprio questa mattina è arrivata la comunicazione che esso nella seduta del 16 settembre scorso ha dichiarato,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

in base alle risultanze dell'istruttoria, che non sussistono responsabilità contabili a carico degli amministratori comunali di Porretta Terme; nessun provvedimento è pertanto da prendersi al riguardo.

Per quanto concerne l'altra interrogazione, rispondo anche a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale. Premetto che, nell'appalto dei lavori relativi alla costruzione di un fabbricato I. N. A.-Casa nel comune di Porretta Terme, il comune stesso ha agito in qualità di stazione appaltante per conto di detto ente; spetta, pertanto, a tale ente di giudicare della regolarità della procedura seguita.

Comunque, in merito a detta procedura seguita per l'appalto dei lavori del fabbricato I. N. A.-Casa in Porretta Terme, deliberati nel piano di costruzione del secondo anno e per i quali l'incarico di stazione appaltante era stato affidato all'amministrazione comunale, è risultato che alla prima gara di appalto a licitazione privata parteciparono quattro ditte. Avendo tutte le ditte presentato offerta di aumento, l'asta andò deserta. La commissione giudicatrice, secondo le norme vigenti, invitò allora i concorrenti a presentare un'offerta a *forfait*, fissando l'importo e consentendo alle ditte di proporre modifiche al progetto ed eventuali riduzioni di opere su indicazioni di massima della stazione appaltante, senza però alterare le caratteristiche fondamentali del progetto. La stazione appaltante, cioè il comune, raccolte le offerte e fatto un raffronto delle proposte delle varie ditte, ritenne che l'offerta migliore, e cioè quella che apportava al progetto varianti di minore entità rispetto a quelle apportate dalle altre ditte, fosse la offerta dell'impresa Nello Lenzi. La gestione I. N. A.-Casa, alla quale, come è noto, spetta la ratifica dell'appalto, ricevuta la relazione ed esaminati accuratamente gli atti, decise la aggiudicazione dei lavori alla ditta in questione.

Pertanto, la procedura seguita appare del tutto regolare e, per i motivi sopradescritti, è da escludere che ne sia risultato un danno per la gestione.

PRESIDENTE. L'onorevole Marabini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARABINI. Onorevole sottosegretario, debbo dichiararmi non soddisfatto della sua risposta. Del resto, non mi ero fatto soverchie illusioni: ormai è vostra prassi il non fare le inchieste come si dovrebbero fare, e il rimettervi semplicemente a quel che vi riferiscono le autorità locali.

Se si fosse fatta una inchiesta sul serio, ella, onorevole sottosegretario, avrebbe dovuto dire ben altro.

Cominciamo dall'edificio scolastico. Il progetto di questo edificio fu fatto elaborare dall'ingegnere Melani; si trattava di un progetto che importava lo stanziamento di 3 milioni e 700 mila lire. Su questo progetto fu indetta una gara, ma va detto, però, che questa gara è stata indetta senza l'autorizzazione del genio civile e senza che la gara stessa fosse stata preventivamente deliberata e regolarmente autorizzata: nemmeno la giunta e nemmeno il consiglio comunale di Porretta avevano dato questa autorizzazione.

La gara andò deserta, perché tutti i concorrenti ritennero che il corrispettivo per i lavori fosse insufficiente. Il progetto, in seguito, fu bloccato dal genio civile, il quale vi apportò sostanziali modifiche che fecero salire l'importo da 3 milioni e 700 mila lire a 5 milioni e 70 mila lire.

A questo punto che cosa si sarebbe dovuto fare? Si sarebbe dovuta indire un'altra gara o, almeno, chiedere l'autorizzazione prefettizia alla trattativa privata, secondo l'articolo 156 del testo unico della legge comunale e provinciale. Ciò non fu fatto, e di qui una nuova illegalità. In conclusione, l'aggiudicazione dell'appalto spettò alla ditta Nello Lenzi. Ma ella, onorevole sottosegretario, ha dimenticato di dirci chi è l'ingegnere Lenzi. L'ingegnere Nello Lenzi è lo zio dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Porretta. Ciò detto, si capisce tutto: si capisce anzitutto perché questo ingegnere ha potuto avere i lavori a trattativa privata, e, in secondo luogo, perché si è fatto l'appalto.

Anche per quanto concerne la costruzione del fabbricato dell'I. N. A.-Casa, le cose stanno su per giù allo stesso punto.

La prima gara andò deserta. L'ingegnere Lenzi (cioè, come ho detto, lo zio dell'assessore ai lavori pubblici) ha chiesto un aumento molto superiore a quello che avevano chiesto due cooperative concorrenti all'appalto. Però, nella seconda gara, il Lenzi offre condizioni vantaggiose, in contrasto con la sua prima offerta.

Che cosa era successo? Questo: mentre gli altri concorrenti, mentre le due cooperative non avevano potuto conoscere alcuni elementi preziosi relativi all'appalto, il Lenzi, zio dell'assessore ai lavori pubblici, poté prendere visione di tali elementi, che gli permisero di fare un'offerta migliore.

Sono cose che ella, onorevole sottosegretario, non ha detto, forse perché non ne è stato informato. Ed è per questo ch'io ho

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

dichiarato, fin dall'inizio, che occorrerebbe che le inchieste fossero fatte realmente, in modo obiettivo, e non si stesse soltanto alle attestazioni degli interessati. Se così si facesse, ella, onorevole sottosegretario, non farebbe qui le figure che è obbligato a fare !...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È un prefetto che mi ha dato queste informazioni che sono da ritenere esatte.

MARABINI. Comunque, per questa questione avrebbero dovuto informarla che vi è in corso anche una denuncia al procuratore della Repubblica da parte di una cooperativa. Infatti, una tra le cooperative danneggiate ha denunciato al procuratore della Repubblica, per quanto è avvenuto, precisamente il Cipriano Lenzi assessore ai lavori pubblici del comune di Porretta, il quale ha favorito lo zio Nello Lenzi mettendogli a disposizione un documento che doveva restare invece occulto come era stato fatto per le altre ditte concorrenti. In tal modo, lo zio dell'assessore ai lavori pubblici di Porretta ha potuto alzare l'offerta guadagnando tuttavia 2 milioni in relazione alle spese per il fabbricato dell'I. N. A.-Casa.

Onorevole sottosegretario di Stato, sarebbe troppo lungo fare qui la storia degli innumerevoli scandali che si sono verificati in quel comune, malgrado che le autorità governative ne siano state sempre a conoscenza. Aggiungo che il Lenzi spesso corre a Roma e trova aperte tutte le porte per fare i suoi interessi in spregio al più elementare senso di moralità. E, come se tutto questo non bastasse, si compiono anche vendette contro ingegneri che non si sono voluti prestare a compiere questi atti di corruzione. Ad esempio, l'ingegner Alberto Lenzi, da non confondere con il Lenzi cui ho accennato poc'anzi, il quale non si era sottomesso per attuare quello scandaloso provvedimento, si è visto esonerare dal suo incarico con il pretesto che l'amministrazione comunale di Porretta non ravvisava più l'opportunità di conservare rapporti di lavoro con lui. A questo, dunque, si arriva con l'amministrazione democristiana di Porretta ! Ed è inutile, poi, che io precisi che il prefetto di Bologna, malgrado sia a conoscenza di questi fatti scandalosi, non è mai intervenuto a porvi riparo, anzi, aggiungo che più volte la minoranza del consiglio comunale di Porretta ha denunciato tali fatti scandalosi informandone anche la magistratura appunto perché si assegnavano lavori a trattativa privata senza alcuna deliberazione, senza alcuna autorizzazione tutoria. Il prefetto, ripeto, avrebbe dovuto intervenire e procedere contro i colpevoli, giungendo ma-

gari fino all'arresto di essi, invece su tutti questi fatti scandalosi si è disteso un velo di silenzio.

Finalmente, il prefetto ha promosso una inchiesta. Ma quale è stato l'esito di questa inchiesta? Il comunicato della prefettura dice: « Risulta che, pur riconoscendosi irregolare la procedura seguita dall'amministrazione comunale di Porretta, non è possibile, nel momento attuale, accertare se da essa siano derivati danni al comune ». Qui non si tratta per ora di accertare se da tale procedura siano derivati danni al comune, si tratta di violazione delle norme che regolano l'assegnazione di lavori da parte dei comuni. In questo caso, l'assessore ai lavori pubblici del comune di Porretta ha favorito un parente, e il suo operato è stato avallato dall'autorità prefettizia. Io dico che tale procedura non è stata soltanto irregolare, ma anche scandalosa. Il prefetto di Bologna è assai più pronto a sciogliere le amministrazioni socialcomuniste, a mandare commissari prefettizi nei comuni retti dai socialcomunisti, anche quando non ve n'è bisogno, che ad intervenire per stroncare questi scandali.

Ma ricordatevi, signori del Governo, e si ricordi, onorevole sottosegretario, che tutto questo è controproducente. Anche l'opinione pubblica di Porretta vi ha giudicati. Voi affogherete nello scandalo, e l'opinione pubblica vi servirà come meritate.

Intanto, mi riservo di trasformare la mia interrogazione in interpellanza, per portare davanti alla Camera più chiaramente tutto ciò che si fa nella provincia di Bologna contro le amministrazioni socialcomuniste, in dispregio delle libertà democratiche.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei soltanto far rilevare che quando un prefetto si rende diligente e fa la contestazione della responsabilità davanti al consiglio di prefettura, si dovrebbe onestamente dargli atto che ha fatto il possibile per conoscere la verità e per andare incontro alle legittime esigenze dell'opinione pubblica. Però quando abbiamo una decisione che assolve da ogni responsabilità, è da ritenere che sia fuori luogo ogni critica, quasi che il prefetto non abbia fatto il suo dovere.

È superfluo che noi non intendiamo tenere mano a nessuna amministrazione, di qualunque colore essa sia, ma vogliamo che la legge sia osservata da tutti (*Approvazioni*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

MARABINI. Quella amministrazione doveva essere sospesa e si doveva mandare un commissario.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Ducci e Barontini, al ministro dell'interno, « per conoscere le ragioni per cui il questore di La Spezia proibì i comizi che dovevano essere tenuti in Sarzana la sera del giorno 23 maggio 1952, alle ore 20,30 e 21,30 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Alle ore 18,30 del 23 giugno ultimo scorso avrebbe dovuto aver luogo a Sarzana, (e metto l'accento su questa località) in piazza Garibaldi, un comizio da parte del professor Ugo Clavenzani, del Movimento sociale italiano.

Poiché esponenti dei partiti di sinistra di quella città non avevano fatto mistero della loro intenzione di non lasciare parlare alcun oratore del suddetto movimento, erano state predisposte adeguate misure per garantire la libertà di parola e l'ordine pubblico.

All'ora stabilita per il comizio, avendo la folla, in continuo aumento, assunto un palese atteggiamento ostile, con manifestazioni incomposte e ininterrotte di fischi, urla e canti, il dirigente il servizio di ordine pubblico, previa le intimidazioni di rito, che rimanevano senza esito, ordinava lo sgombero della piazza stessa, il che veniva eseguito nello spazio di pochi minuti.

In conseguenza di tale episodio il questore, che frattanto si era anche egli recato a Sarzana, dispose che non venisse consentito il successivo svolgimento dei due comizi preannunziati ivi dal partito comunista e dal partito socialista; e ciò anche per la tensione degli animi che faceva temere perturbazioni di ordine pubblico.

È in corso l'istruttoria presso la pretura di Sarzana a carico dei responsabili degli incidenti.

Ho voluto porre l'accento su Sarzana, perché, purtroppo, sentiamo ancora l'eco lontana di un episodio tristissimo, avvenuto molti anni or sono, quando io sedevo in questa Camera; episodio che ha fatto trepidare allora i nostri cuori.

Occorreva impedire che si potesse trascendere in un conflitto anche involontario e garantire in ogni modo la tutela dell'ordine pubblico con le misure che il questore ha creduto bene di prendere. Confido che l'interrogante vorrà apportare queste circostanze, su cui può essere superflua ogni altra considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ducci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DUCCI. Non posso dichiararmi soddisfatto per molte ragioni, ma soprattutto per due: anzitutto per l'alterazione evidente dei fatti e poi per i motivi addotti a sostegno del divieto dei comizi che erano stati fissati diversi giorni prima.

La realtà è questa: a Sarzana, con evidente intenzione di provocare incidenti, il professore Clavenzani del Movimento sociale italiano fece affiggere dei manifesti annuncianti un suo comizio.

Tutta la popolazione di Sarzana, a mezzo dei rappresentanti dei vari partiti (democristiano, comunista, socialista, repubblicano ed anarchico), fece presente al signor questore che a Sarzana — in quella storica Sarzana cui ella ha voluto far allusione — provocatori fascisti non avevano fino allora parlato e non sarebbero riusciti a parlare neppure quel giorno. Quindi il questore si trovava di fronte ad una dimostrazione unanime di questa città. Ricordo, anzi, che qui a Roma (ecco come si fanno le pentole ma non i coperchi), per ragioni di minore importanza ma logiche e giuste, veniva proibito nello stesso giorno, per motivi di ordine pubblico, il comizio del comandante Borghese.

Era chiaro che a Sarzana, dove era successo quello che era successo, voler tentare di tenere un comizio da parte dei fascisti rappresentava una evidente provocazione, tant'è vero, ripeto, che non un solo partito, ma tutta la popolazione, attraverso i suoi rappresentanti politici, con una bellissima manifestazione fece presente alle autorità di pubblica sicurezza che, qualunque cosa fosse successa, i fascisti a Sarzana non avrebbero parlato.

Si imponeva un provvedimento chiaro e preciso, come quello che era stato adottato a Roma: bisognava proibire quel comizio per ragioni di pubblica sicurezza. Questo era il preciso dovere delle autorità di pubblica sicurezza; ma esse — che sono così degnamente rappresentate dal questore di La Spezia — vollero cogliere la palla al balzo per impedire i due comizi che si dovevano tenere successivamente, uno da parte dell'onorevole Greppi (ex sindaco di Milano) e l'altro da me; tanto è vero che il signor questore di La Spezia, quando andai a chiedergli che i comizi fossero permessi almeno in teatro, dicendo che ci saremmo resi garanti che non sarebbe stato disturbato in alcun modo l'ordine pubblico, negò recisamente anche questa autorizzazione.

Quando io gli feci osservare che evidentemente aveva tentato di far tenere il primo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

comizio, fascista, per avere il pretesto per vietare gli altri, mi rispose che Sarzana non era una città speciale e fece finta di non ricordare quello che era accaduto a Sarzana nel 1924. Io glielo ricordai ed aggiunsi che ricordare queste date per un uomo che fa quel mestiere è un obbligo; Sarzana è, sì, un piccolo punto sulla carta geografica, ma ha una storia nel movimento politico italiano.

Il questore non volle sentire ragioni. A lui premeva soprattutto impedire gli altri due comizi; sapeva benissimo che quello fascista non si sarebbe tenuto, lo sapeva meglio di me. Si diverti a fare un carosello con le macchine, a schiacciare una ventina di biciclette ed a manganellare — e di questo lo ringrazio — una ventina fra democristiani, socialisti e comunisti, sollevando i più salaci commenti che, se fossero stati uditi, lo avrebbero fatto riflettere su quello che è lo spirito di Sarzana, senza distinzioni di parte. Il male è, onorevole sottosegretario, che questa faziosità non ha avuto la sua espressione in un caso solo; ha avuto dei precedenti, e purtroppo vi è da temere che vi sarà ancora qualche altro caso in cui essa troverà la maniera di esplicarsi.

Ora, Sarzana, tanti anni fa, ha fatto quello che ha fatto; La Spezia, se si va ancora più indietro, ha anch'essa nei suoi annuali dei fatti che sarebbe stato bene che non vi fossero accaduti, almeno da un certo punto di vista che però ne rivelano la fierezza. Continuando con questi sistemi, volendo imporre a dei cittadini, che hanno, senza distinzione di partiti, una tradizione antifascista, la libertà di propaganda delle idee fasciste, che sono costate del sangue a Sarzana, si finirà col giungere a qualcosa di grave, di cui voi dovrete assumervi la responsabilità.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ciascuno la propria!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Capalozza, al ministro degli affari esteri, « per avere ragguagli e per conoscere l'atteggiamento del Governo in ordine al fermo, da parte delle autorità marittime jugoslave, dei motopescherecci *Regina Giovanna* e *Sant'Andrea* della marineria di Giulianova e del motopeschereccio *Franco II* della marineria di San Benedetto del Tronto: episodi, questi, di particolare gravità, perché risulta che i natanti navigavano a una quindicina di miglia dalla costa dalmata e che il *Sant'Andrea* è stato mitragliato ».

Su richiesta del Governo, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato ad altra seduta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Luzzatto, De Martino Francesco, Corona Achille e Sansone, al ministro dell'interno, « per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare nei confronti del prefetto di Catanzaro e in relazione all'arbitraria sua disposizione che ha escluso dalle recenti elezioni del consiglio provinciale di Catanzaro il collegio di Cirò; disposizione della quale gli interroganti non sanno ravvisare alcun fondamento di legittimità né nella legge elettorale né nelle leggi che stabiliscono la competenza e i poteri dei prefetti, talché, a loro avviso, costituisce grave abuso, lesivo dei diritti democratici sui quali si fonda la rappresentanza elettiva, e tale da involgere precise responsabilità, anche a norma dello articolo 28 della Costituzione e dell'articolo 323 del vigente codice penale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La erezione in comune autonomo della frazione di Cirò Marina fu disposta con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, n. 195, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 83 del 9 aprile ultimo scorso, successivamente alla convocazione dei comizi elettorali in tutti i 24 collegi della provincia, per cui il prefetto di Catanzaro sospese, ai sensi dell'articolo 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le elezioni medesime in quel collegio, data l'assoluta impossibilità per il nuovo comune — che non era compreso nella circoscrizione di alcun collegio — di far fronte a tutti gli adempimenti di competenza.

Successivamente, atteso che i comuni di Cirò e Cirò Marina ebbero a provvedere rispettivamente (a mente dell'articolo 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058) alla variazione e alla formazione delle liste dei relativi elettori, autenticate dalla competente commissione elettorale mandamentale, le operazioni, già sospese, per le elezioni nel collegio provinciale di Cirò, sono proseguite in conformità al decreto prefettizio senza pregiudizio degli atti preparatori in precedenza validamente compiuti, e le votazioni in tutti i comuni del detto collegio si sono effettuate il giorno 9 novembre ultimo scorso.

Conseguentemente, non vi può essere motivo di speciale deglianza, tenuto conto del motivo per cui le elezioni vennero sospese.

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzato ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LUZZATTO. L'onorevole sottosegretario ha omesso un particolare, direi, piccante: le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

elezioni in questione, che si sono tenute domenica scorsa, si sono concluse con una schiacciante e bruciante sconfitta del candidato governativo. Questo dimostra che non tutto il male viene per nuocere, e quindi, se volete, possiamo pure rallegrarci del fatto che abbiate rinviato queste elezioni di sei mesi.

Resta, però, il fatto della illegalità di quell'atto. Non si trattava, onorevole sottosegretario, di elezioni comunali, ma di elezioni provinciali. Ora, la legge per le elezioni provinciali stabilisce determinati collegamenti, stabilisce un determinato modo di procedere allo scrutinio in tutti i collegi della provincia, e contemporaneamente nella intera provincia; la legge non ammette — né la legge per le elezioni provinciali né alcuna disposizione di alcun'altra legge — che si facciano per quote le elezioni del consiglio provinciale di una medesima provincia.

Da questo punto di vista, pertanto, noi abbiamo ravvisato una illegalità nell'atto del prefetto, illegalità che permane, onorevole sottosegretario, e che la sua risposta non colma, anche se hanno pensato gli elettori di Cirò a colmarla per quanto ci riguarda, e a far sì che oggi ci dobbiamo dichiarare soddisfatti di come sono andate le elezioni.

Ella mi chiede, onorevole sottosegretario, se mi dichiaro soddisfatto: mi dichiaro soddisfatto del risultato delle elezioni dell'altro giorno a Cirò, sì; della sua risposta, no.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Gatto, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, «per conoscere i motivi che hanno determinato la scelta di architetti od architetture romane per la redazione dei progetti delle case I. N. A. da costruirsi in province lontanissime da Roma, e ciò senza tener conto delle legittime aspirazioni dei professionisti locali, di cui moltissimi valenti, mentre invece la mancanza di conoscenza delle caratteristiche delle località da parte dei professionisti inviati da Roma, provoca spesso dinieghi alla approvazione dei progetti da parte delle commissioni edilizie locali, ritardo nella esecuzione dei lavori e malcontento nelle popolazioni. E per conoscere ancora se non ritenga opportuno di ricorrere d'ora in avanti all'opera dei professionisti locali, pratici dei luoghi, i quali non riescono proprio a spiegarsi perché vengano posposti a professionisti o professioniste, spesso giovani od inesperti, che vengono mandati da Roma. In particolare — per quanto riguarda la provincia di Venezia — se non ritenga opportuno valersi dell'opera dei professionisti locali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

MURDACA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'interrogazione potrebbe far pensare che l'I. N. A.-Casa non tuteli sufficientemente gli interessi dei liberi professionisti anche mediante una equa ripartizione degli incarichi. Ciò è in netto contrasto con i voti di tutti i congressi nazionali degli ingegneri e degli architetti che hanno sempre approvato ad unanimità e con plauso le relazioni riguardanti l'attività svolta dall'I. N. A.-Casa, sia per quanto riguarda i risultati tecnici sia per quanto riguarda i rapporti con i liberi professionisti.

Il metodo adottato per la scelta dei progettisti è quello che offre maggiore garanzia di obiettività: quello dei pubblici concorsi. Di questi ne sono stati banditi 6 di carattere nazionale e 24 di carattere regionale e provinciale. I componenti le commissioni giudicatrici sono designati dalle organizzazioni professionali (ordini, associazioni, ecc.). La scelta dei progetti viene ora effettuata dagli enti appaltanti (« Incis », « Inail », I. N. P. S., istituti case popolari, consorzi, cooperative, ecc.), i quali hanno la possibilità di scegliere fra le migliaia di progetti in possesso della gestione.

Si può asserire, in conseguenza, che nessun ente, in Italia e all'estero, ha esteso l'utilizzazione dei liberi professionisti quanto lo ha esteso l'I. N. A.-Casa; e che il procedimento dei pubblici concorsi non può essere superato da nessun'altro per imparzialità e garanzia di buoni risultati tecnici.

È previsto dalla gestione qualche appalto-concorso. È anche questo un mezzo che viene offerto, a chi, già vincitore o anche fino ad ora non concorrente (in quest'ultimo caso purché goda la fiducia di impresa costruttrice concorrente) di mettere in evidenza la sua preparazione tecnico-architettonica.

Si ritiene opportuno fornire qualche ragguaglio a proposito degli incarichi affidati nel triennio a professionisti liberi nella zona triennale: primo anno (incarichi affidati direttamente dagli enti appaltatori) a professionisti veneti 5.942 milioni; a professionisti non veneti 430 milioni; secondo anno (incarichi affidati direttamente dalla gestione in seguito a pubblici concorsi) a professionisti veneti 4.164 milioni; a professionisti non veneti 355 milioni; terzo anno (incarichi affidati direttamente dagli enti appaltanti i quali scelgono, fra i progetti dei concorsi, quelli più rispondenti alle esigenze) 2.650,8 milioni; a professionisti non veneti 694 milioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

Da quanto sopra risulta che, pur essendo i datori di incarichi di diversa specie nei tre anni (molti enti appaltanti, compresi i comuni nel primo anno; gestione I.N.A.-Casa nel secondo anno; pochi enti appaltanti nel terzo anno), il risultato non è molto differente. Il che dimostra che chi ha la grave responsabilità (attraverso la scelta del progetto o del progettista) dell'esito tecnico ed economico dello sviluppo del piano, procede ad un sereno vaglio tecnico escludendo qualsiasi preoccupazione circa la fede di nascita o circa il sesso degli autori dei progetti.

Ciò non toglie che i professionisti veneti, che già nella loro sede hanno potuto nel triennio avere incarichi per circa lire 12.757.100.000, abbiano visto prescegliere i loro progetti in altre località, qualche volta anche molto distanti. Infatti, da un accertamento fatto al proposito si può asserire che nelle altre province d'Italia i professionisti veneti hanno progettato per importi di circa lire 2.291.500.000.

Si aggiunga che per le direzioni lavori da parte degli enti appaltanti sono stati esclusivamente utilizzati molti altri professionisti veneti; e che molti altri ne sono stati utilizzati dall'I. N. A.-Casa per i collaudi (85 veneti per 350 cantieri con un importo di lire 9.209.650 mila; 4 non veneti per 19 cantieri con un importo di lire 715.800.000).

PRESIDENTE. L'onorevole Gatto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GATTO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario per la diligenza con cui ha voluto rispondermi, ma per la verità non sono mica molto convinto di quello che ha detto, perché il coro di proteste di cui si sono fatte eco le associazioni degli architetti e degli ingegneri della provincia di Venezia ha un suo fondamento di verità che è innegabile. Si potrà dire tutto quello che si vuole, ma che tra gli architetti veneti non vi sia un professionista che possa fare una casa a Stra o in altri piccoli comuni e che quindi occorra farlo venire da Roma, è cosa che non mi convincerà mai. La mia critica non si riferisce al fatto che l'I.N.A.-Casa non usi dell'opera dei liberi professionisti, ma al fatto che l'I.N.A.-Casa non rispetta, come invece dovrebbe a mio giudizio rispettare, un criterio territoriale nell'affidare gli incarichi, sollevando così le giuste proteste degli ordini professionali interessati. La cosa è tanto più grave in quanto i professionisti romani che eseguono un progetto in una zona paesistica particolare come, per esempio, Murano, difficilmente possono inserirsi nella tradizione della architet-

tura locale, con la conseguenza che le commissioni competenti bocciano poi i progetti stessi i quali debbono essere rifatti. Si provoca così un ritardo di mesi assolutamente ingiustificato e facilmente evitabile.

Io protesto per la provincia di Venezia, ma la cosa potrebbe essere estesa a tutte le parti d'Italia, perché ovunque si verifica la stessa deprecabile invasione. Il caso di Stra, da me citato, è tipico: per dimostrare la necessità di chiamare un professionista da Roma, l'onorevole sottosegretario è costretto a dare una patente di incapacità a tutti gli architetti ed ingegneri della mia città di Venezia: cosa sempre ed in ogni caso errata ed ingiusta, perché noi abbiamo ottimi professionisti, ma addirittura risibile quando non si tratta di edifici particolarmente impegnativi, ma di case comuni per le quali l'opera di qualunque architetto ed ingegnere è in grado di soddisfare le esigenze richieste. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo destinato alle interrogazioni, lo svolgimento delle rimanenti iscritte all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 2 marzo 1951: a) accordo di immigrazione e relativi annessi; b) protocollo di firma; c) accordo amministrativo relativo all'immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani; d) accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole; e) accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia; f) scambi di note » (2722);

« Ratifica del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (520-47).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'estensione agli enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore delle liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione. (2465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'estensione agli enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore delle liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI. Questo disegno di legge si presenta con una forma e una dizione molto innocenti, poiché sembra, anche secondo le relazioni del ministro e della Commissione permanente, che si tratti di dare una giusta agevolazione tributaria ad enti che hanno per finalità esclusivamente la beneficenza.

Che cosa ci dice questo disegno di legge? Ci dice che vi sono già delle facilitazioni per quanto riguarda i trapassi a titolo gratuito, siano donazioni, siano *mortis causa*, e questi benefici riguardano le quote ereditarie nel senso — cioè — che viene ridotta l'imposta di successione e l'imposta di registro. Questi benefici riguardano, per gli enti italiani oppure per gli enti stranieri legalmente riconosciuti e aventi sede nello Stato, anche l'imposta sul valore globale dei trasferimenti.

Questi benefici, però, oggi non sono estesi agli istituti stranieri che non hanno sede nel territorio della Repubblica, ma che hanno sede all'estero. Per questi ultimi esistono soltanto le agevolazioni che stabiliscono una imposta di registro e di successione nella misura proporzionale del 5 per cento.

Si dice: estendiamo anche il beneficio riguardante l'imposta sul valore globale dei trasferimenti.

Onorevoli colleghi, a me pare che non si possa così facilmente concedere questo beneficio ad enti stranieri non residenti in Italia. E ciò per molti motivi. Prima di tutto, l'imposta sull'asse globale si riferisce appunto al valore globale della successione, che può eventualmente comprendere non esclusivamente la quota particolare destinata all'ente di beneficenza; e quindi darebbe luogo naturalmente ad una serie di controversie.

D'altra parte, se questo trasferimento ha luogo in Italia, cioè se la successione si apre in Italia, se cioè l'asse globale è qui nel nostro paese, non capisco perché, se si tratta di un cittadino straniero che apre la successione o di

un cittadino italiano che fa questo trasferimento, ad un ente straniero, anche quando si abbia l'ipotesi che tutto l'intero trasferimento vada a questo ente di beneficenza che è straniero e che ha sede all'estero, non capisco il perché di questo beneficio.

A chi verrebbe a giovare questa nuova disposizione, quando abbiamo già una infinità di enti di beneficenza italiani e di enti stranieri residenti in Italia?

Si dice: vi è una reciprocità di trattamento.

Onorevoli colleghi, è mia colpa, e lo confesso, di non aver consultato a fondo la legislazione straniera per vedere fino a che punto giunga questa reciprocità, ma a me pare — dato che anche qui non vengono citate le leggi dei paesi in cui vige questo principio di esenzione totale — che non si possa così facilmente fare questa concessione se non si specifica almeno a quali paesi si dovrebbe riferire. E questo perché mi sorge il dubbio abbastanza fondato, soprattutto anche tenendo presente la retroattività che si dovrebbe dare a questo disegno di legge, che la disposizione riguardi uno Stato che certe volte si dice straniero e certe volte si vuol considerare nazionale secondo che faccia comodo agli interessati, e cioè, per esempio, indichi lo Stato vaticano e tutte quelle associazioni che anche per il Concordato sono assimilate ad associazioni di beneficenza e che hanno sede in Vaticano anziché nel nostro paese.

D'altra parte, onorevoli colleghi, questa reciprocità non esisterebbe, di fatto, nel caso che si trattasse proprio di enti del Vaticano e credo che difficilmente esista nei fatti anche se si tratta di altri paesi dell'Europa occidentale e che escluda i paesi che si trovano in altro regime sociale e che appartengono al cosiddetto mondo orientale.

Non vedo allora perché sia da dare questa ulteriore concessione ed allargare così ancora il campo delle riduzioni fiscali, dei diritti particolari, dei privilegi.

Ecco perché io esprimo, anche a nome del mio gruppo, parere contrario a questo disegno di legge e dichiaro che voteremo contro.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VALSECCHI, *Relatore*. Io non ho molto da aggiungere a quanto è detto nella relazione scritta; senonché ho da osservare, in merito a quanto ha detto l'onorevole Pesenti, che condizione fondamentale perché la disposizione possa avere valore è che vi sia la reciprocità. Mi par che l'onorevole Pesenti abbia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

parlato in via di ipotesi: posto che un altro Stato non applichi nei confronti del nostro la medesima disposizione, evidentemente non si dà luogo a parità di trattamento da parte del nostro Stato nei confronti di quello. Il problema si fonda sulla esistenza della reciprocità e quindi è da risolversi in altra sede. Per il resto mi rimetto alla relazione scritta.

PRESENTI. Quale reciprocità dà il Vaticano ?

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« Le disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e quelle dell'articolo 9, terzo e quarto alinea, della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono estese agli istituti stranieri legalmente riconosciuti aventi sede in Italia o all'estero, a condizione che lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione o educazione, e sussista reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale l'istituto straniero appartiene.

Il comma precedente si applica anche alle liberalità anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state già pagate le imposte relative ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 2 marzo 1951: *a)* Accordo di immigrazione e relativi annessi; *b)* Protocollo di firma; *c)* Accordo amministrativo relativo all'immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani; *d)* Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbietole; *e)* Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della

loro famiglia; *f)* Scambi di Note ». (*Approvato dal Senato*) (2722):

Presenti e votanti	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli	244
Voti contrari	93

(*La Camera approva.*)

« Ratifica del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ». (520-47):

Presenti e votanti	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli	265
Voti contrari	72

(*La Camera approva.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrosini — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Arata — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale — Avanzini.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Baresi — Bartole — Basile — Basso — Bavaro — Bazoli — Bellato — Bellavista — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Biagioni — Bigiandi — Bima — Bogoni — Bolla — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bovetti — Breganze — Burato — Buzzelli.

Cagnasso — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camangi — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Caserta — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Cecchini Lina — Cerabona — Ceravolo — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Cocoli Irene — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colleoni — Colombo — Concetti — Coppà Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corsanego — Corlese — Costa — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — Diaz Laura — Diecidue — Di Mauro — Donatini — Ducci.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Farinet — Fascetti — Fassina — Ferrarese — Ferrario, Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Fittaioli Luciana — Floreanini Della Porta Gisella — Fora — Foresi — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giavi — Giolitti — Giordani — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Marca — La Rocca — Lecciso — Lenza — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardini — Lombardi Pietro — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marengi — Martinelli — Martuscelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Matteotti Matteo — Maxia — Mazza Crescenzo — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montelatici — Monterisi — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Mürdaca — Mussini.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Negri — Noce Longo Teresa — Notarianni — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Palazzo — Palenzona — Paolucci — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Ponti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Mario — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saggini — Sallis — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Scalfaro — Schiratti — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sica — Simonini — Smith — Sodano — Spiazzi — Spoletti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Tarozzi — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Tudisco — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Viale — Vicentini Rodolfo — Vocino.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Biasutti.

Conci Elisabetta.

De Caro Raffaele.

Foderaro.

Lazzati — Lombardi Colini Pia.

Nitti.

Discussione della proposta di legge Gatto: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gatto: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Io giustifico questo breve intervento nella discussione generale della proposta di legge Gatto con l'intendimento di illustrare nel loro complesso i numerosi emendamenti che ho presentato sul testo così come è stato approvato dalla competente Commissione di giustizia, e, così, di evitare nei limiti del possibile, di soffermarmi poi su tutti, isolatamente considerati.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

La proposta di legge, è una specie di stralcio di un testo più completo che era stato elaborato dal compianto guardasigilli onorevole Grassi, e che era stato anche, in via di massima, approvato dal Consiglio dei ministri il 7 aprile 1948: Dico, tra parentesi, che è significativa la data: mancavano dieci giorni alle elezioni del 18 aprile! Successivamente, di questo disegno di legge non se ne è più parlato. È stato invece approvato, in quella stessa seduta del 7 aprile 1948, il decreto n. 262 il quale, all'articolo 1, stabilisce che « gli impiegati civili non di ruolo con qualsiasi denominazione in servizio nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei con mansioni proprie della categoria degli impiegati cui sono assunti alla data predetta, sono collocati presso le amministrazioni di appartenenza in ruoli speciali transitori classificati nei gruppi A, B e C e dei subalterni senza distinzione gerarchica in ciascun gruppo ».

Io ricordo il provvedimento n. 262, e ricordo altresì che esso è diventato legge dello Stato nel giorno stesso in cui, in via di massima, veniva approvato l'altro provvedimento di cui, come ho detto, la proposta Gatto è uno stralcio, per togliere di mezzo quella eccezione che è stata sollevata anche dal rappresentante del Governo dinanzi alla Commissione di giustizia in sede legislativa (perché è proprio in sede legislativa che la Commissione di giustizia si è occupata, in un primo tempo, di questa proposta), secondo cui gli avventizi cui si riferisce la proposta Gatto siano stati beneficiati dal decreto n. 262 e che pertanto non dovrebbero e non potrebbero avanzare altre richieste.

Vero è, invece, che la contemporanea approvazione, sia pure in forma diversa e con efficacia diversa, dei due provvedimenti significa, che la contraddizione non vi è, significa che vi è una completa autonomia nell'uno e nell'altro provvedimento, e che tale autonomia e compatibilità vi era anche negli intendimenti e nel pensiero del Governo, nell'aprile del 1948.

Successivamente, il collega onorevole Gatto ha, dunque, ripresentato alla Camera il provvedimento, che era già stato approvato in linea di massima dal Consiglio dei ministri, limitandolo alla sola parte relativa agli avventizi di seconda categoria. Alla proposta, come è noto, sono state apportate dalla Commissione di giustizia delle modifiche. A mio avviso, alcune norme devono essere,

almeno in parte, rivedute, e devono essere opportunamente integrate, perché il testo definitivo venga ad essere instradato su un piano di maggiore equità.

Coloro che fanno la vita della giustizia, la vita dei tribunali, siano essi giudici o avvocati, sanno bene come i funzionari cui si riferisce la proposta di legge Gatto abbiano raggiunto una preparazione, una capacità professionale veramente encomiabile, tanto che parecchi di essi dirigono addirittura gli uffici cui sono addetti.

Onorevoli colleghi, bisogna altresì considerare il punto di vista umano e morale: gran parte di questi avventizi — forse tutti — sono reduci di guerra o di prigionia, hanno già superato i 30 anni, hanno famiglia. Meritano un particolare riguardo, una particolare considerazione.

Inoltre, bisogna tener conto — ed anche questo è un dato che ha la sua importanza — che tutti quanti gli avventizi di seconda categoria cui si riferisce la proposta Gatto, sono (almeno per quello che a me consta) forniti di titolo di studio di scuola media superiore e tra essi molti sono i laureati, o laureati già da quando sono diventati avventizi e successivamente laureati, allorché esercitavano le loro mansioni di avventizi.

Orbene, è opportuno far notare che se si tiene presente che sono stati immessi nel gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie gli aiutanti di cancelleria, senza alcun esame, anche se sforniti del titolo di studio richiesto per i concorsi a detto gruppo, e sono stati immessi proprio con una legge del nostro Parlamento, che è la legge 25 dicembre 1949, n. 983, se si tiene conto, inoltre, che non si possono trattare gli avventizi con un sistema diverso da quello praticato per gli aiutanti di cancelleria, sia per quanto riguarda il sistema di promozione nei ruoli, sia per quanto riguarda il periodo di servizio da essi prestato presso le categorie; se si tiene conto di tutto questo, deve convenirsi come l'atto di giustizia, l'atto di considerazione che si chiede verso questi funzionari, sia perfettamente giustificato.

Onorevoli colleghi, ecco perché con un emendamento da me presentato propongo che sia, in via principale, esclusa la necessità dell'esame; propongo, cioè, la soppressione del numero 4 dell'articolo 2. In subordine, propongo che gli esami siano tenuti presso le corti di appello di appartenenza dei singoli funzionari, e questo per ragioni evidenti, intuitive, di opportunità, di utilità...

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*.... di comodità.

CAPALOZZA. Se vuole, anche di comodità; ma non solo di comodità per i funzionari che debbono sostenere l'esame, anche di comodità per l'ufficio giudiziario.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per ragioni di agevolazioni...

CAPALOZZA. Per ragioni di opportunità, di utilità, e per ragioni di economia per lo Stato. Invero, gli avventizi, che sono dei funzionari, recandosi in una località lontana dalla propria residenza, hanno, indubbiamente, diritto al trattamento normale di missione. E come negare che il tempo che gli avventizi trascorrerebbero fuori della loro residenza, fuori del luogo del proprio lavoro, distrarebbe questo personale dalle funzioni a cui è addetto, ed importerebbe un disagio all'ufficio, oltretutto una spesa per il lavoro straordinario a cui dovranno essere adibiti altri funzionari dell'ufficio medesimo?

Propongo poi, con uno specifico emendamento, che, se l'esame debba essere stabilito, siano ammessi a sostenerlo anche gli avventizi di terza categoria, i quali, all'atto della loro assunzione o successivamente, sono venuti a trovarsi in possesso del titolo di studio necessario per appartenere alla seconda categoria.

Propongo, altresì, con un altro emendamento, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, per considerazioni di carattere morale, sociale ed equitativo.

Gli emendamenti, onorevole ministro, sono stati stampati e sono a disposizione di tutti i colleghi; i più importanti io li ho succintamente illustrati, riservandomi, eventualmente, di dare ulteriori chiarimenti, allorché verranno discussi singolarmente gli articoli.

Mi preme, per altro, dichiarare sin da ora che io rinuncio all'articolo aggiuntivo che è stampato in calce alla pagina 3 e che continua all'inizio della pagina 4 del fascicolo numero 1 relativo agli emendamenti, in quanto, in verità, mi sono convinto come esso sia del tutto superfluo, nell'economia della legge.

Debbo, per ultimo, rilevare come il capitolo che riguarda la spesa esiste già, e pertanto agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione vi è una piena ottemperanza, poiché per tutte le vacanze esistenti nei ruoli la spesa è regolarmente prevista nel bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No.

CAPALOZZA. Quindi ho formulato uno specifico articolo che è appunto quello finale, senza numero, stampato a pagina 4, dove si

dice: « All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con le somme di cui al capitolo 30, stanziato per il pagamento delle retribuzioni mensili ed altri assegni agli avventizi di cancelleria e segreteria giudiziarie nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53, e con le somme mandate in economia sul capitolo 29, relativo agli stipendi ed altri assegni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nel bilancio dello stesso Ministero per l'esercizio 1951-52 ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Capalozza ha sostanzialmente dichiarato che mantiene tutti gli emendamenti proposti. Mi corre, allora, l'obbligo di far presente che quanto ritiene l'onorevole Capalozza relativamente all'esistenza della copertura non è esatto, perché secondo la legge sulla contabilità dello Stato non è possibile ricorrere alle economie dei bilanci chiusi, per coprire spese di bilanci attuali. Di modo che, allo stato delle cose, se l'onorevole Capalozza intende mantenere i suoi emendamenti, io mi trovo costretto a chiedere che la proposta di legge Gatto, alla quale del resto sono stati apportati emendamenti rivoluzionari in contrasto al primitivo progetto, torni all'esame della Commissione e che nello stesso tempo si pronunci di nuovo la Commissione di finanze e tesoro in ordine alla spesa prevista.

Ripeto, la copertura della spesa non esiste, in quanto le economie del bilancio 1951-1952 non possono essere utilizzate, perché esse non sono più disponibili per spese di bilanci successivi.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole ministro mi sembrano inopportune. Siamo ancora in sede di discussione generale ed io ho semplicemente illustrato il complesso degli emendamenti per non far perdere tempo alla Camera.

Io desidererei, nel frattempo, che noi, se l'onorevole Presidente lo consente, proseguissimo nella discussione, sentissimo gli altri oratori iscritti; e quindi, in sede di esame degli articoli e di discussione dei singoli emendamenti, che importano, secondo l'onorevole ministro, questi inconvenienti, vedremo quale sia la strada da seguire, possibilmente di comune accordo, per facilitare l'approvazione della proposta di legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gatto. Ne ha facoltà.

GATTO. La proposta di legge, che è all'esame della Camera, riguarda 376 avventizi di seconda categoria, di cui 245 assunti con decreti di primi presidenti delle corti di appello e 131 con decreti del Ministero. Sono tutti o quasi tutti ex combattenti, internati o decorati di guerra; e sono tutti funzionari che, come risulta anche da un'ampia documentazione che ho qui, svolgono con lode le loro funzioni; naturalmente con le dovute eccezioni, che ci sono sempre in casi del genere.

Attualmente essi non hanno uno stato giuridico che li lasci tranquilli; la legge in base alla quale furono assunti, fra l'altro, dice che possono essere licenziati non appena sia possibile sostituirli con personale di ruolo. Quindi, essi si trovano in una situazione di incertezza, hanno sempre sul loro capo la spada di Damocle, gravissima, del licenziamento.

La proposta di legge non dice assolutamente niente di nuovo, nel senso che essa altro non è che la stessa proposta di legge che già fu esaminata nel lontano 1948 dal Ministero di allora su presentazione dell'onorevole guardasigilli Grassi. Se allora non fu possibile vararla, fu perché, dopo di averla esaminata, il Consiglio dei ministri decise di rimmetterla all'esame di un gruppo di ministri; e questo gruppo di ministri non poté completare il proprio esame, in quanto, nel frattempo, venne tolta la facoltà legislativa al potere esecutivo.

Durante la discussione in sede di Commissione, sono state sollevate due eccezioni contro la proposta di legge, eccezioni successivamente superate.

Una era questa: v'è la legge generale del 1948 sui ruoli transitori e quindi anche questi avventizi di cancelleria possono usufruire delle disposizioni di quella legge. Questa questione fu superata nell'atto stesso in cui la esaminò il Consiglio dei ministri nel 1948. In tale data, nella stessa seduta, furono presentate al Consiglio dei ministri le due leggi: quella generale per tutti gli avventizi dello Stato e quella particolare per gli avventizi di cancelleria; fu esaminata per prima, in ordine di tempo, la legge generale e successivamente la legge particolare. Ora è evidente che se vi fosse stata incompatibilità fra le due leggi o se si fosse ritenuto che l'una assorbisse l'altra, la seconda legge, quella che riguarda gli avventizi di cancelleria, non sarebbe stata esaminata, soprattutto non

sarebbe stata approvata in linea di massima, come è avvenuto, ma sarebbe stata respinta.

Ma vi è, inoltre, una differenza sostanziale fra gli avventizi delle altre amministrazioni dello Stato, che sono in numero notevolissimo, e gli avventizi delle cancellerie: questi sono stati assunti in sostituzione dei funzionari mancanti, mentre quelli sono stati assunti oltre i limiti di organico delle amministrazioni, per sopravvenute necessità delle stesse.

Quindi, nel mentre per l'amministrazione della giustizia, per poter inquadrare questi avventizi nei ruoli normali, non vi è necessità di alcuna modifica degli organici esistenti, invece per gli altri avventizi vi sarebbe la necessità di modifiche profonde degli organici delle amministrazioni cui appartengono.

È stato osservato che l'amministrazione della giustizia aveva bisogno di cancellieri e che non sarebbe stato opportuno introdurre questi avventizi negli organici della amministrazione, perché altrimenti, attraverso questa immissione, si sarebbero coperti i ruoli degli organici e non vi sarebbe stata la possibilità di far usufruire l'amministrazione di quel numero maggiore di dipendenti che derivava proprio dall'esistenza di questi avventizi fuori ruolo.

Non sto a discutere sulla opportunità, o meglio sulla giustizia di questa argomentazione, ma essa è superata in fatto perché — come risulta anche dalla relazione dell'onorevole Scalfaro — attualmente sono liberi circa 1.100-1.200 posti nell'organico delle cancellerie.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è esatto.

GATTO. Questo è risultato dai calcoli che sono stati fatti, conteggiando i 500 posti di cui si è recentemente aumentato l'organico.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dopo il concorso già in atto resteranno vacanti circa 250 posti. Erano vacanti oltre mille posti; ma poiché vi è stato un concorso per 500 posti ed è in corso un concorso per 400 posti, restano attualmente vacanti, dopo vacanze sopraggiunte, solo 200-250 posti.

GATTO. I calcoli che facciamo noi sono questi: siccome gli avventizi di cancelleria non hanno esaurito i posti messi a concorso e quindi è rimasto vacante un notevole numero di posti, questi posti e i posti di aumento dell'organico danno una vacanza di circa 1.100 posti. (*Interruzione del deputato Amatucci*).

Desidero anche precisare che su questa proposta di legge non vi è alcuna difficoltà

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

od obiezione da parte di tutti gli altri cancellieri, che attraverso le loro organizzazioni nazionali hanno dichiarato di essere contenti che gli avventizi entrino a far parte della loro famiglia.

Un punto che desidero chiarire è quello riguardante l'esame. Penso che sia opportuno precisare, anche attraverso la discussione, come l'esame che viene fatto sostenere a questi avventizi non possa né debba costituire l'unico od il principale titolo per l'immissione o meno nei ruoli, ma debba essere uno degli elementi di giudizio insieme con gli altri che sono espressamente previsti dall'articolo 3, che concerne il modo per essere immessi nei ruoli, e cioè e soprattutto assieme alla valutazione che dell'opera prestata dagli avventizi fanno i capi delle corti.

Mi pare che questo risponda anche ad una esigenza di giustizia: gli avventizi sono quasi tutta gente di una certa età che ha fatto la guerra e che ha sofferto la prigionia: essi da anni svolgono funzioni di cancelliere, e se i loro superiori diretti hanno constatato che queste funzioni sono svolte lodevolmente, è segno che essi sono preparati a svolgerle.

Non bisogna, poi, dimenticare che gli esami sono sempre un po' teorici, che quando si interroga si tende verso la teoria piuttosto che verso, la pratica. Quindi questi avventizi dovrebbero prepararsi ad un esame teorico, studiando dopo aver lavorato tutto il giorno. Anche di questa osservazione bisogna tener conto per dare il giusto valore nel giudizio complessivo che viene fatto e all'esame e al servizio che prestano.

Io desidero, poi, fare delle brevi dichiarazioni sulla questione degli avventizi di terza categoria. È perfettamente vero che io avevo presentato una proposta di legge che riguardava esclusivamente gli avventizi di seconda categoria, ed è anche perfettamente vero che il ministro è stato sempre contrario alla estensione della legge agli avventizi di terza categoria. Quando questo argomento fu discusso in Commissione, di fronte alla negativa del ministro di estendere la legge agli avventizi di terza categoria, io, pur di far passare la legge per quanto riguarda gli avventizi di seconda categoria, rinunciai alla estensione della legge stessa agli avventizi di terza categoria.

Senonché, la maggioranza della Commissione, e in specie il relatore della legge, onorevole Scalfaro, insistettero affinché la legge comprendesse anche gli avventizi di terza categoria, e ciò per una ragione di giustizia e per una ragione di principio, perché in effetti

non si vede quale sostanziale distinzione vi sia fra gli avventizi di terza categoria e quelli di seconda categoria, per cui gli uni non abbiano e gli altri abbiano a godere della legge.

La seduta della Commissione si chiuse — non ricordo con precisione le frasi dette — in questo modo: di fronte all'insistenza del relatore e di alcuni commissari, il ministro disse che egli avrebbe fatto esaminare dai suoi uffici la questione dell'estensione della legge agli avventizi di terza categoria e che della cosa se ne sarebbe riparlato in aula.

Da allora non se ne parlò più. Ieri, d'accordo con l'onorevole Scalfaro, io riproposi in questa sede gli emendamenti che riguardano l'estensione della legge agli avventizi di terza categoria.

Ho voluto fare questa storia, che ritengo fedele, del come si sono svolti i fatti, semplicemente perché mi pare, così avendo agito, di non aver menomamente mancato a qualsiasi norma di correttezza, cosa di cui in fondo, oggi, il ministro mi accusa. È evidente che la discussione svoltasi in Commissione e l'aver il ministro detto che degli avventizi di terza categoria se ne sarebbe riparlato in aula, superava la ragione ed il fatto stesso della forzata rinuncia da parte mia a tale discussione. È siccome quello della correttezza personale è un argomento che mi sta grandemente a cuore, ho voluto sottoporre all'esame di tutti i colleghi la questione in modo che essi possano giudicare se io su questo punto abbia o meno mancato a qualsiasi norma di correttezza. E l'onorevole Scalfaro mi è testimone se i fatti si siano o no svolti in questo modo.

SCALFARO, *Relatore*. È esatto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli onorevoli Gatto e Capalozza hanno chiarito sufficientemente il fatto che la proposta di legge in esame si ricollega ad un provvedimento legislativo che, in data 7 aprile 1948, l'allora compianto ministro della giustizia, onorevole Grassi, ebbe a presentare al Consiglio dei ministri e che conteneva disposizioni per la sistemazione in ruolo degli avventizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sia di seconda, sia di terza categoria.

Il Consiglio dei ministri si rese conto dell'importanza e della fondatezza del provvedimento, e lo dimostra il fatto che ne fu demandata la definizione ad un ristretto comitato di ministri, il quale non poté portare a termine i propri lavori perché venne poco dopo a cessare la facoltà concessa al potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Si poteva presentare un disegno di legge al Parlamento.

AMATUCCI. Siamo d'accordo, ma ciò non fu fatto. Provvide l'onorevole Gatto presentando il 20 luglio 1949 una proposta di legge, che, *grosso modo*, conteneva le stesse disposizioni dello schema del compianto ministro Grassi.

Oggi che noi discutiamo questa proposta di legge, sembra che ella, onorevole ministro, mentre sia benevolmente disposto verso il testo che la Commissione della giustizia ebbe ad approvare, togliendo alcune disposizioni sia per quanto riguarda il periodo di avventiziato prestato nelle segreterie e cancellerie giudiziarie sia per quanto riguarda il trattamento economico e di carriera, voglia eliminare invece la disposizione riguardante il personale avventizio di terza categoria.

Ora, onorevole ministro, io mi permetto di richiamare la sua attenzione e quella degli onorevoli colleghi su due concetti fondamentali: è vero o no che questi avventizi di seconda e terza categoria vennero inclusi nel personale di ruolo speciale con le leggi del 1944 e del 1945 e, poi, con quella del 1946 (perché quella del 1945, come è indicato anche nella relazione del proponente onorevole Gatto e in quella della Commissione redatta dall'onorevole Scalfaro, venne sostituita da quella del 1946)? Ora, se questo personale venne nominato con decreti dei primi presidenti delle corti d'appello per sopperire a deficienze di personale nei rispettivi distretti; e se si chiese il titolo di studio (oltre al requisito dell'età, che mi sembra doveva essere non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35), per gli avventizi di gruppo *B* la licenza di scuola media superiore e per quelli di gruppo *C* la licenza di scuola media inferiore, mi pare che non vi sia alcun motivo, né morale né giuridico, per cui, mentre dobbiamo usare un trattamento di doverosa giustizia verso tutti gli avventizi di seconda categoria, lo stesso trattamento invece non lo dobbiamo usare rispetto a quelli di terza categoria, che alla pari dei primi — ed è questa una verità di cui dobbiamo dare atto specialmente noi parlamentari che frequentiamo le aule giudiziarie — hanno esplicito ed esplicano con zelo tutte le loro funzioni nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, alle volte, onorevole ministro, assicurando persino il funzionamento della giustizia stessa.

Ora quali sarebbero i motivi del diverso trattamento? Io mi sono sforzato, prima di presentare i miei emendamenti, di com-

prendere questi motivi; ed effettivamente io non ho trovato alcuna ragione che possa giustificare una ulteriore remora. Né vi è un solo motivo che possa giustificare un ulteriore ritardo. E se oggi noi varassimo la legge nel testo approvato dalla Commissione della giustizia, mutilato in quella parte che si riferisce agli avventizi di terza categoria, noi potremmo, sì, per una parte fare opera utile, ma non faremmo opera altrettanto giusta.

Onorevole ministro, io ho dinanzi a me il testo di una interruzione da lei fatta all'onorevole Gatto relativamente alla disponibilità dei posti. Io non ho avuto la possibilità di recarmi al suo Ministero e di constatare con esattezza il numero delle vacanze, ma mi rifaccio ad una comunicazione fattami pervenire dal sindacato nazionale dei cancellieri e dei segretari di seconda categoria e dai rappresentanti nazionali degli avventizi di terza categoria. « Risulta dalla graduatoria del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie pubblicata dal Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1952 che i posti vacanti nel ruolo *B* secondo i vari gradi sono 1.683 di cui 612 di grado undicesimo; nel ruolo *C*, chiuso e transitorio risultano vacanti 141 posti di cui 116 di grado dodicesimo ».

Se queste notizie, che sono state oggetto non di una comunicazione privata ma di una specie di circolare trasmessa anche ai colleghi della Commissione di giustizia, sono esatte, non vedo come possa reggere l'obiezione relativa alla insufficienza dei posti vacanti, con la quale si vorrebbe giustificare la mancata sistemazione di questa categoria gerarchicamente bassa ma molto benemerita di dipendenti del Ministero di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quanti sono gli avventizi di gruppo *C* di terza categoria?

GATTO. Sono 221, di cui 149 assunti con decreti del primo presidente di Cassazione e 62 con decreti ministeriali.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se si sommano i 221 ai 376 di seconda categoria, si ha un complesso di circa 600 dipendenti che io non so come sistemare.

AMATUCCI. Resta però la mia osservazione relativa alla comunicazione da lei fatta alle categorie interessate. Se le notizie contenute in tale comunicazione sono esatte, la sua osservazione cade.

Un'altra osservazione che io sottopongo all'attenzione del ministro riguarda l'articolo 6 soppresso dalla Commissione di giustizia e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

da me richiamato in vita, analogamente a quanto propone il collega Capalozza, con apposito emendamento. Io intendo proporre che il periodo di avventiziato debba essere valutato non solo ai fini del trattamento di quiescenza, ma anche ai fini economici e di carriera.

Tenendo presente la legge a favore degli aiutanti di cancelleria del 24 dicembre 1949, in virtù della quale codesti avventizi furono immessi nei ruoli organici senza nemmeno sostenere un esame e a favore dei quali venne calcolato il periodo di anzianità di due terzi, per quale ragione, io domando, per questa categoria — per entrambe, anzi, la seconda e la terza o, nell'ipotesi più favorevole per lei, signor ministro, e peggiore per la tesi che io sostengo, la seconda soltanto — non dobbiamo calcolare questo periodo di servizio prestato, dal momento che si ammetteva la facoltà del riscatto, non dimenticando che per il riscatto è necessario il versamento di un contributo ammontante a un tanto per cento sullo stipendio?

E se questo è il motivo principale che ha mosso l'onorevole Gatto a presentare la proposta di cui stiamo discutendo, ciò vuol dire che deve trattarsi di un atto di giustizia a favore di chi è stato nei campi di prigionia o di deportazione o ha partecipato alla guerra di liberazione: e noi a questi poveri disgraziati, onorevole ministro, verremmo a riservare un trattamento diverso!

E noti, onorevole ministro, che questa mia proposta non fa altro se non assorbire l'altra proposta dell'onorevole Zanfagnini, con la quale si riconosce che un'ingiustizia era stata consumata anche ai danni degli avventizi aiutanti di cancelleria che, entrati mediante concorso, avevano avuto il riconoscimento di soli quattro anni, mentre agli aiutanti che non avevano sostenuto alcun concorso veniva riconosciuta l'anzianità di due terzi.

In altre parole, qui non vogliamo portare soccorsi per ragioni sentimentali o per ragioni diverse: è un principio di rigorosa giustizia che deve essere attuato. Questa giustizia non abbia dunque due aspetti, non abbia due facce, non sorrida per gli uni mentre per gli altri mostra la durezza di uno stato di incertezza, non giuridicamente definito, e per una categoria di persone che ha assolto con scrupolo e con zelo al proprio dovere.

Onorevole ministro, un'ultima osservazione: la spesa. Ella ha interrotto, a questo riguardo, l'onorevole Capalozza. Io sono un modesto avvocato e di questioni finanziarie

non mi intendo, non solo perché non sono un tecnico, ma anche perché per me la finanza è qualche cosa di molto vago, stante la mia personale povertà. Ma ella ha detto, interrompendo l'onorevole Capalozza, che non si poteva provvedere all'onere finanziario dipendente dall'applicazione di questa legge — sempre con gli emendamenti apportati e se questi emendamenti la Camera dovesse approvare — in quanto il bilancio 1950-51 è già chiuso e non è possibile mandare in economia le somme necessarie sul capitolo 29, relativo agli stipendi ed altri assegni al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Ma questa è l'ultima parte dell'emendamento Capalozza, che può non essere approvata. Per il resto, la copertura vi è, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto per tutte le vacanze nei ruoli la spesa è regolarmente prevista nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma non è vero. Per i posti vacanti non ho stanziamento: proprio per questo la copertura manca.

AMATUCCI. Ma è prevista la spesa anche per i posti vacanti, perché è previsto che quei posti si debbano coprire! Così è anche per gli organici dei magistrati: la somma è stanziata anche per i posti oggi vacanti, ma che durante l'esercizio finanziario possono essere coperti.

Riservandomi di meglio illustrare gli emendamenti, io non posso non ricordare, a conclusione di queste mie modeste osservazioni, quanto lo stesso relatore ha avuto opportunità di affermare e di riconoscere nella sua relazione scritta. Egli ha detto, in altri termini, che qui ci troviamo di fronte a due categorie di personale che, poste sui singoli piattelli della bilancia della giustizia, hanno la stessa proporzione e la stessa misura; e l'onorevole Scalfaro esortava la Camera a non votare un provvedimento che potesse far traboccare uno dei soli piattelli verso un lato facendone elevare nell'ingiustizia di trattamento una categoria che pur merita il nostro riconoscimento e forse anche il nostro plauso.

Queste sono le ragioni che ci spingono a invocare un provvedimento legislativo che nella sua estensione comprenda anche i più umili, comprenda tutti coloro che compiono con serietà, con dignità e con onestà il proprio dovere. Non dimentichiamo che i più trascurati e dimenticati sono stati proprio i più umili, coloro che, nei momenti più duri degli ultimi anni, quando cioè l'amministrazione della giustizia subiva indugi e remore, hanno assicurato, col proprio lavoro e col pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

prio attaccamento al dovere, il funzionamento stesso della giustizia! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCALFARO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho poche osservazioni da aggiungere alla relazione scritta, che già è stata breve.

Vorrei però, su un tema, non dire alcuna parola, perché mi parrebbe non serio per la Camera che io dicessi una qualsiasi parola: ed è il tema relativo alle cifre. È inutile che i vari colleghi che intervengono portino delle cifre sulle vacanze che esistono, quando le cifre citate sono le più varie (l'onorevole ministro ha fatto cenno a cifre diverse). Su questo ritengo quindi inutile qualsiasi polemica: le cifre saranno indubbiamente quelle che sono, e su questo punto non voglio aggiungere parola.

Voglio invece ricordare che vi furono delle assunzioni di diplomati presso le cancellerie, e vennero assunti come avventizi di cancelleria. Nello stesso tempo, con analoghi provvedimenti, furono assunti giovani con titolo di studio di licenza di scuola media inferiore, come avventizi aiutanti di cancelleria. Da allora ad oggi hanno svolto le funzioni presso gli uffici giudiziari.

Nella relazione alla proposta di legge l'onorevole Gatto ha esattamente narrato il corso dei fatti. Devo precisare una sola frase della mia relazione, che può essere interpretata estensivamente, mentre nelle mie intenzioni aveva e ha un significato preciso. E cioè con la frase: « La Commissione ha espresso parere favorevole alla immediata soluzione del problema, ma ha deciso di riproporlo in aula », relativamente agli avventizi di terza categoria, non volevo intendere che la Commissione avesse già deliberato in proposito. Quando io, come relatore, sollevai questo problema, di fronte alle obiezioni del ministro il quale disse che avrebbe dovuto interpellare gli uffici competenti del Ministero, quasi tutti i colleghi della Commissione parlarono per appoggiare la mia tesi; perciò volevo in sostanza dire che di fatto i componenti presenti allora, nella seduta della III Commissione avevano dimostrato di essere favorevoli a che la soluzione prospettata per la seconda categoria si estendesse anche alla terza.

Solo questo volevo dire e non già che si fosse votato, perché non si votò. Si disse: la questione sarà portata in aula. Ed io debbo aggiungere schiettamente che in tanto cedetti

nella discussione — rinunciando a proseguire, poiché avevo chiesto che comunque la Commissione decidesse — in quanto era parere unanime che la questione sarebbe stata portata in aula. Per questo scrissi che si trattava di questione di giustizia trattare alla stessa stregua la seconda e la terza categoria.

Si chiede un esame affinché non vi sia un passaggio in ruolo immediato con un provvedimento legislativo, ma con una duplice valutazione di capacità, teoriche e pratiche, per vedere che cosa questi giovani fanno e che cosa in pratica hanno fatto presso i singoli uffici giudiziari.

Mi riservo eventualmente di intervenire sugli emendamenti per dire il parere della Commissione e del relatore di volta in volta; sono disposto ad accettare ogni proposta che venga dal banco del Governo per vedere di ridurre, (qualora esista) l'aggravio che dovesse impedire l'approvazione della legge.

Ma non posso, chiudendo, non sottolineare alla Camera che o la Camera afferma che entrambe le categorie possono, attraverso la procedura prevista o altre che la Camera potrà decidere, passare in ruolo, o la Camera (se dovesse sistemare una sola categoria) compierebbe decisamente atto non giusto: non giusto perché entrambe le categorie entrarono in servizio con gli stessi provvedimenti e svolsero, in genere, le stesse mansioni.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Con titolo di studio completamente diverso.

SCALFARO, Relatore. D'accordo.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Non è una piccola differenza!

SCALFARO, Relatore. Non è una piccola differenza. Mi consenta, allora, onorevole ministro, di aggiungere una cosa che — credo — avvocati e magistrati conoscono come esatta. Abbiamo discusso nel 1949 e si è varato, se non erro, il 24 dicembre 1949, un provvedimento che si fondava più che altro su ragioni di fatto. Il fatto deve essere preso in considerazione: cioè, si diceva che gli aiutanti di cancelleria, quasi nella totalità, svolgevano mansioni di cancellieri ed avevano responsabilità di cancellieri. Non era giusto, non era umanamente lecito che avessero un inquadramento diverso. Non so che cosa capitò nei vari uffici giudiziari delle altre città, io conosco la città dove ho fatto il magistrato: Novara. So che lì un avventizio aiutante di cancelleria da solo regge interamente la cancelleria civile del tribunale. Mi chiedo se questo fatto debba essere o meno preso in considerazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Di che categoria è?

SCALFARO, *Relatore*. Avventizio aiutante, cioè manca di quel famoso titolo di studio ed è entrato con questa qualifica.

Ora, la Camera non può sottrarsi a questo compito di giustizia. Lo Stato, infatti, non può assumere delle persone, dare a loro delle funzioni, delle responsabilità e poi negare a una parte di costoro un definitivo inquadramento per l'assenza di un titolo di studio, quando peraltro si chiede che gli uni entrino nel gruppo B, gli altri nel gruppo B attraverso quella procedura di gruppo C che è stata prevista nella legge del 1949.

Peraltro, io, come relatore, una unica osservazione finale debbo fare: la mia opera non è indispensabile, ma sono disposto a continuarla in quanto questo atto di giustizia si compia; non mi sentirei di continuarla qualora si dovesse deliberare a vantaggio di una categoria e non riconoscere i diritti dell'altra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io credo, onorevoli colleghi, che questi problemi non possano essere visti in maniera così unilaterale come sono stati visti fino ad ora.

Non sono problemi personali; sono problemi dell'amministrazione della giustizia, direi, in genere, che sono problemi di amministrazione. E il considerare soltanto il lato di umanità nei confronti del personale può significare, a volte, mettersi sulla via, non dico di disorganizzare l'amministrazione, ma di degradarla in modo che essa non risponda più alle necessità a cui essa deve rispondere.

È per questo motivo che il ministro, dopo aver compiuto un atto forse imprudente quale è stato quello di non opporsi all'accoglimento della proposta Gatto nei limiti nei quali era proposta, deve opporsi a questa estensione, che ho chiamato rivoluzionaria, che si mira a conseguire con tutti gli emendamenti.

Io non starò qui ad indagare se sia esatta la storia di quello che accadde al Consiglio dei ministri un certo giorno. Io non ne facevo parte. Credo che non ne facessero parte neanche gli onorevoli Amatucci e Gatto; ma evidentemente essi sono informati di quello che succede nei Consigli di ministri di cui non fanno parte. (*Interruzione del deputato Amatucci*). L'onorevole Amatucci è stato allora informato da uno stampato, che io ho qui, mandato dagli interessati, e non so

quanto esatto, ma dato che sia esatto, nonostante tutta la reverenza che noi, e primo fra tutti io, dobbiamo alla persona del compianto mio predecessore, onorevole Grassi, è certo che il Consiglio dei ministri ritenne (e fondatamente a mio avviso, per ragioni più di fondo di quelle che io andrò esponendo, e per talune di quelle sulle quali sarebbe opportuno sorvolare per non dover chiudere la pagina di questo disegno di legge), io dico che il Consiglio dei ministri ritenne che con il decreto-legge 7 aprile 1948 la questione fosse chiusa. Fu nominato un comitato di ministri, il quale evidentemente deve aver ritenuto che il provvedimento proposto dal ministro guardasigilli fosse inopportuno, se è stato necessario che passassero un anno e quattro mesi e intervenisse l'onorevole Gatto con una proposta di legge.

Non citiamo quindi autorità di predecessori né atteggiamenti di governi precedenti. L'atteggiamento è questo: questo disegno di legge è una proposta di iniziativa parlamentare alla quale in parte, e direi incautamente, il ministro della giustizia ha dato la sua adesione in limiti ristretti.

L'onorevole Scalfaro ha detto: non facciamo questione di numeri. Ma è necessario far questione di numeri, onorevole Scalfaro. E io non so quanto siano esatte le cifre indicate dall'onorevole Amatucci; ma è certo che nello stato di previsione del Ministero della giustizia vi è un allegato, il numero 3, nel quale è indicata la situazione dei ruoli delle cancellerie, ed è detto come il numero dei posti di ruolo sia di 6.054 e il numero dei posti occupati sia di 5.001. Vi è poi una piccola vacanza anche in quelli di gruppo C. In totale si arriva ad una carenza di 1.200 posti. Senonché, nello stesso allegato, è previsto quello che sta succedendo: cioè che vi fosse un primo concorso per l'immissione di 440 cancellieri (che sono stati già immessi), e che vi fosse un secondo concorso per l'immissione di 550 cancellieri (che sono per essere immessi). Totale, 990. Cosicché le vacanze potranno assommare, considerati i collocamenti a riposo avvenuti in questo tempo, a 300. Io ritenevo che potessero assommare a 200, ma il mio valoroso collaboratore l'onorevole Tosato, che segue più da vicino questa materia, dice che potremo arrivare a 300. Comunque non si supereranno le 300 vacanze. Evidentemente noi non possiamo, in 300 posti vacanti, immettere 600 persone, cifra indicata dall'onorevole Gatto stesso come comprendente gli avventizi di seconda e quelli di terza categoria.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

Anche per quanto riguarda la spesa, non è vero, onorevole Amatucci, che la spesa venga calcolata in linea teorica (è stato lei, onorevole Amatucci, che ha fatto questa osservazione, sia pur dicendo che di finanza non se ne intende) sui posti che dovrebbero essere occupati, e che cioè il ministro del tesoro sia così largo da mettere a disposizione del ministro della giustizia anche la somma destinata a pagare i funzionari che non vi sono. La realtà è che la somma viene calcolata sui posti che sono effettivamente occupati, la realtà è che quando si è in fondo a questo calcolo si aggiunge la maggior somma che occorre per le promozioni, si indica una certa cifra per le nuove nomine e si calcola che talune possano essere per l'intero esercizio ed altre per i quattro dodicesimi. Cosicché la somma a disposizione è quella che serve a coprire le necessità.

È quando si tenga conto che, con un provvedimento che è stato approvato da entrambi i rami del Parlamento, cioè il provvedimento per l'adeguamento delle pensioni dei magistrati (la legge 31 luglio 1952), sul capitolo relativo al personale di cancelleria è stata prelevata una somma per poter addivenire alla copertura parziale di quel maggior onere derivante da quella legge, io sono in grado di poter affermare con assoluta certezza (potrei fare il conto con più esattezza) che in questo capitolo non vi è la possibilità della copertura di nuovi posti quale sarebbe necessaria ove si dovessero immettere queste persone nei ruoli. L'aumento dei ruoli comporta poi anche evidentemente un aumento di spesa non coperta, perché il trattamento è completamente diverso.

Onorevole Amatucci, quando ella mi parla del riscatto come di una cosa molto semplice, per il quale il magistrato, il dipendente statale viene a pagare una certa somma e quindi non vi è un aumento di spesa, certamente lei dimentica che per il trattamento di quiescenza vi sono due quote che devono essere versate, ed una quota deve essere computata a carico dello Stato; e per quest'ultima deve essere provveduto, se vogliamo mantenerci fedeli a quello che è l'obbligo costituzionale, cioè l'osservanza dell'articolo 81. Per questo io ho detto prima che, di fronte a nuovi emendamenti (ove fossero mantenuti), io chiederei che fosse chiesto *ex novo* il parere della Commissione finanze e tesoro, perché evidentemente si modifica la situazione di fatto dal punto di vista finanziario, e quello che potrebbe essere

stato un parere favorevole dato in un primo tempo evidentemente non può essere confermato.

Dopo questo che ha carattere pregiudiziale, veniamo al merito. Che cosa si dice? Immettiamo questi avventizi di seconda categoria, i quali hanno il titolo per entrare nel gruppo *B*, senz'altro nel gruppo *B* medesimo. Ed a questo io ho prestato la mia adesione dimenticando per un momento l'articolo 97 della Costituzione che forse lo impedirebbe.

AMATUCCI. Non è esatto.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È esatto. Non insista, non approfondiamo, perché forse non faccio una bella figura come ministro delle finanze... per aver dato l'adesione in precedenza.

Che cosa si aggiunge, però? Immettiamo anche gli avventizi di terza categoria nel gruppo *C*. Ma il gruppo *C* non esiste più che in via transitoria, per cui chi vi apparteneva una volta è destinato ad uscirne. Il gruppo *C* è chiuso. Allora che cosa si dice? Il gruppo *C* serve come ponte di passaggio per passare al gruppo *B*. Ebbene, a questo io non posso aderire. Io non posso aderire a che si dia la possibilità di entrare nel gruppo *B* a questa sola categoria di funzionari, sia pure meritevolissimi quanto volete, ma sul cui merito non bisogna assolutamente esagerare. Perché se vi è il valentissimo quasi cancelliere di Novara, c'è anche qualche ragazzo entrato come semianalfabeta e tale rimasto, onorevole Scalfaro.

SCALFARO, *Relatore*. Sarà bocciato!

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. E voi vorreste far dare gli esami orali a queste persone davanti a quella corte di appello da cui è venuto il rapporto di cui sapete quale sia il valore, di fronte... ma lasciamo andare, non aggiungiamo altro.

Ebbene, io dico che non possiamo consentire a che si immettano, attraverso la procedura proposta, nel gruppo *B*, dei dipendenti che non hanno il richiesto titolo di studio.

Questa è la ragione della mia opposizione.

Noi dobbiamo mantenere una linea all'organizzazione dell'amministrazione, non dobbiamo consentire queste erosioni, perché queste erosioni possono giovare a determinate categorie, ma non giovano certamente al buon andamento dell'amministrazione.

E poi si tranquillizzino questi avventizi.

Tengo a dichiarare che ho cambiato la mia opinione relativamente a un'altra questione che è stata sollevata in sede di bilancio della giustizia. Non credo che questo cam-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

biamento di opinione dell'attuale ministro possa avere valore decisivo, perché i ministri passano e quindi il mutamento di una opinione può essere privo di importanza.

Ma, contrariamente a quello che ho detto altra volta, ritengo che forse sia opportuno reintrodurre il gruppo *C* nelle cancellerie: perché un riesame del problema (di fronte, specialmente, alla presentazione di certi altri disegno di legge) mi ha convinto che possa essere utile riformare *in toto* l'ordinamento delle cancellerie, elevando una parte delle funzioni e mantenendo altre funzioni ad un livello nettamente inferiore.

Sarà in quella sede che, eventualmente, potremo rivedere la posizione degli avventizi, ai quali, del resto, oggi è assicurato, per disposizione di legge, il mantenimento del posto.

Ma, oggi come oggi, io non posso che oppormi a tutti gli emendamenti i quali mirino ad estendere la portata di questo provvedimento.

Mi permetta infine l'onorevole Gatto di rilevare una incoerenza in quello che è il suo atteggiamento attuale, perché quando egli presentò la sua proposta, fu sollecito a dire che essa non si doveva estendere al gruppo *C*. Disse, anzi, che si riferiva solamente al gruppo *B*. Questo diceva nella sua relazione.

Oggi, invece, anche lei, onorevole Gatto, cede alla corrente, e naturalmente estende il provvedimento al gruppo *C*.

Se il primo testo del provvedimento, con un criterio di equità, con un criterio di larghezza, con una certa dimenticanza di certe disposizioni forse preclusive, poteva essere accolto, nella forma attuale non credo che possa esserlo.

Ripeto che la proposta di legge emendata manca assolutamente della copertura e che, nel caso che vengano messi in votazione taluni emendamenti, chiederò che sia sentito il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle 18,55, è ripresa alle 19,5)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Onorevole Amatucci, come ella ha sentito, ad avviso del ministro guardasigilli l'estensione alla terza categoria degli avventizi di cancelleria dell'immissione in ruolo comporterebbe un nuovo onere finanziario e renderebbe necessario il parere della Com-

missione finanze e tesoro. Ella insiste ugualmente sui suoi emendamenti?

AMATUCCI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Gatto, insiste sul suo emendamento?

GATTO. Insisto, signor Presidente.

SCALFARO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Relatore*. La Commissione è d'accordo nel ritenere necessario il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Sta bene. A norma dell'articolo 86 del regolamento, gli emendamenti presentati saranno trasmessi alla Commissione finanze e tesoro per il prescritto parere.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Io pregherei la Presidenza che, prima di trasmettere alla Commissione di finanze e tesoro il mio articolo aggiuntivo finale stampato a pagina 4 del fascicolo relativo agli emendamenti, si sopprimessero dal testo le parole: « e con le somme mandate in economia sul capitolo 29, relativo agli stipendi ed altri assegni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nel bilancio dello stesso ministero per l'esercizio 1951-52 ». In altri termini, il testo del mio articolo deve terminare alle parole: « per l'esercizio finanziario 1952-53 ».

PRESIDENTE. Il suo emendamento, onorevole Capalozza, verrà trasmesso nel testo da lei indicato.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Capalozza insiste anche sul suo emendamento all'articolo 4, per cui il ruolo dei cancellieri diventa un ruolo piuttosto « a fisarmonica » cioè, è a mano a mano aumentato in corrispondenza delle vacanze. Avremmo, così, un ruolo organico non più fisso, ma variabile, evidentemente in aumento.

Anche su questo io chiedo il parere della Commissione finanze e tesoro.

CAPALOZZA. Io appartengo ad una provincia in cui si fabbricano le fisarmoniche; quindi, non mi dispiace l'espressione adoperata dal ministro. Ad ogni modo, di questo potremo discutere in seguito.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Siccome si tratta di una questione di principio, perché in generale gli organici sono fissati con legge e non possono variare, è bene che la Commissione finanze e tesoro si pronunci anche su questo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

PRESIDENTE. Resta stabilito che tutti gli emendamenti presentati alla proposta di legge Gatto saranno trasmessi alla Commissione finanze e tesoro, perché essa dichiari, a suo avviso — che non vincola la Camera — quali sono gli emendamenti che importano oneri finanziari ed esprima il suo giudizio su questi eventuali oneri finanziari.

La proposta di legge resta iscritta all'ordine del giorno e tornerà alla discussione non appena la Commissione finanze e tesoro avrà fatto conoscere il parere richiesto.

Discussione della proposta di legge Zanfagnini: Estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria. (1277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Zanfagnini: Estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

SCALFARO, Relatore. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo accetta la proposta di legge, riservandosi di presentare un emendamento all'articolo unico.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico della proposta di legge, identico nei testi del proponente e della Commissione. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, Segretario, legge:

« La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, si estende anche ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che in seguito a concorso sono entrati a far parte del gruppo B del personale giudiziario anteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta.

È abrogata ogni altra disposizione contraria e che comunque contrasti con la presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Zanfagnini ha proposto di aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo unico, le parole: « fermo in ogni caso il riconoscimento dell'anzianità pregressa in quattro anni, qualora i due terzi dell'anzianità stessa dovessero essere inferiori ai quattro anni ».

L'onorevole Zanfagnini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZANFAGNINI. Rinunzio allo svolgimento.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Anzitutto, dichiaro di accettare l'emendamento aggiuntivo Zanfagnini, che, in fondo, costituisce il riconoscimento del trattamento più favorevole.

Ma chiedo alla Camera di non limitare ingiustamente questa disposizione di favore a coloro che sono entrati a far parte del gruppo B per concorso prima dell'entrata in vigore della legge del 1949. Comprendo che l'onorevole Zanfagnini, che ha presentato la sua proposta di legge poco dopo, non si sia preoccupato della situazione che si sarebbe potuta verificare. Sta di fatto che vi sono aiutanti, i quali sono entrati a far parte del gruppo B per concorso anche successivamente alla legge del 1949. Non c'è nessuna ragione per non far loro lo stesso trattamento di favore che si fa a quelli che sono entrati prima del 1949.

Pertanto, propongo di sopprimere la dizione « anteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta ».

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Sono d'accordo con l'onorevole ministro, ma propongo che, dopo le parole « sono entrati » si aggiunga « o entreranno ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro, è d'accordo?

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. D'accordo.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo unico risulterebbe allora così formulato:

« La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, si estende anche ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che in seguito a concorso sono entrati o entreranno a far parte del gruppo B del personale giudiziario, fermo in ogni caso il riconoscimento della anzianità pregressa in quattro anni, qualora i due terzi dell'anzianità stessa dovessero essere inferiori ai quattro anni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

È abrogata ogni altra disposizione contraria e che comunque contrasti con la presente legge ».

Qual è il parere della Commissione ?

SCALFARO, *Relatore*. La Commissione accetta il nuovo testo concordato fra il Governo e l'onorevole Zanfagnini.

PRESIDENTE. La proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379); e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra.

È iscritto a parlare l'onorevole Basile, che è uno dei relatori di minoranza. Ne ha facoltà.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola, con un brevissimo intervento, per esprimere il pensiero del mio gruppo sul disegno di legge in discussione.

Finalmente dopo oltre sette anni dalla illegale sospensione, avvenuta con semplice circolare del ministro del tesoro del tempo, della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, integrata dal regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, soltanto oggi viene in discussione alla Camera la legge relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Lunga è stata l'attesa dei sinistrati, molti i convegni per mettere a punto il grave ed importante problema dei danni di guerra, molta l'aspettativa per la sua integrale soluzione, e, purtroppo, il provvedimento sottoposto al nostro esame si può considerare il topolino partorito dalla montagna, dopo una prolungata e travagliata gestazione. Ciò io dico per l'inadeguatezza degli indennizzi o contributi che verranno corrisposti ai sinistrati, che lascia insoluta la questione della ricostruzione — anche perché è in facoltà dei sinistrati di ricostruire o non il bene colpito — e per la considerazione che assolutamente non consente il raggiungimento della finalità propria del risarcimento, ossia la ricostruzione e la ricostituzione del patrimonio e dell'economia nazionali a fine produttivo.

Questa critica iniziale al disegno di legge non significa che noi non l'approveremo a scrutinio segreto; con emendamenti nostri e collaborando con le proposte di altri colleghi; faremo del nostro meglio perché gli siano apportate le opportune modifiche per renderlo più aderente alla realtà ed alle giuste richieste dei sinistrati; ma, anche se un miglioramento del testo attuale non si riuscisse ad ottenere, alla fine daremmo il nostro voto favorevole alla legge, preferendo il poco al nulla, e ciò per non deludere del tutto le categorie interessate.

Onorevoli colleghi, dopo questa precisa presa di posizione ritengo utile un brevissimo accenno al cammino a ritroso fatto dalla nostra legislazione in merito alla complessa materia dei danni di guerra, dalla fine del conflitto 1915-18 ad oggi, per agganciarci poi al disegno di legge in discussione.

In ordine cronologico abbiamo:

1°) Il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, che, all'articolo 1, ai fini della ricostruzione e della piena efficienza produttiva della ricchezza nazionale, sanciva esplicitamente il diritto dei danneggiati ad essere risarciti dallo Stato; e questo testo unico ha conseguito gli scopi prefissisi, e in un periodo di tempo relativamente breve.

2°) La legge 26 ottobre 1940, n. 1543, con il riconoscimento del diritto al risarcimento oggettivamente configurato nei limiti della legge, senza esclusioni o discriminazioni di sorta, eccettuata quella dei beni di lusso. L'articolo 1, con la formulazione: « è concesso un risarcimento » diede motivo all'interpretazione che la legge avesse negato ai danneggiati il diritto al risarcimento, sostituendolo con una concessione da parte dello Stato; ma, talune decisioni giurisprudenziali e il parere di illustri giuristi hanno ritenuto che la legge stessa contenesse un vero e proprio diritto soggettivo al risarcimento del danno di guerra.

E ciò risulta altresì chiaramente dalla relazione alla legge, la quale affermò: « Lo Stato non può lasciare senza un adeguato risarcimento quelli fra i suoi cittadini che furono danneggiati nel loro patrimonio da eventi bellici. Che siano sopportati a carico comune e pubblico i danni derivati dalla causa comune e pubblica della guerra, è una esigenza di carattere sociale e politico, alla quale non sembra possibile sottrarsi ».

Altro concetto fondamentale di questa legge è la subordinazione del risarcimento alla ricostituzione dei beni immobili e degli impianti industriali, dei beni cioè che, pur

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

di proprietà privata, si riflettono sulla economia generale della nazione. L'applicazione di questa legge venne sospesa il 30 ottobre 1945 con una circolare del Ministero del tesoro, sulla cui legittimità vi sarebbe molto da eccepire, e che prevedeva l'emanazione di norme coordinative della materia, già fin da allora dichiarate in corso di studio.

3^o) Nell'agosto-settembre 1950, dopo quasi cinque anni dalla sospensione dell'applicazione della legge 26 ottobre 1940, venne rimesso al Parlamento, per l'esame e l'approvazione, un disegno di legge che negava il diritto al risarcimento e prevedeva la concessione di contributi in percentuale al danno subito, e senza possibilità di ripristino dei beni. Il detto disegno di legge, per le giuste critiche avanzate da ogni parte, e in modo particolare dal convegno nazionale di studi sui danni di guerra tenutosi a Roma nel settembre 1950, venne ritirato.

4^o) Finalmente, il 4 dicembre 1951 il Governo, anche sotto la pressione della Commissione parlamentare speciale che già da parecchi mesi discuteva la proposta di legge n. 1348, di iniziativa di alcuni deputati della maggioranza e dell'opposizione, si decise a presentare alla Camera il disegno di legge attualmente in esame, che persiste nel non riconoscere il diritto dei danneggiati al risarcimento e pone condizioni e limiti all'indennizzo e al contributo ancor più di quelli previsti dal precedente disegno di legge a suo tempo rientrato.

Onorevoli colleghi, i danneggiati, che sono oltre 3 milioni, dopo tante promesse e dopo la lunghissima attesa si attendevano, per la verità, la formulazione di un disegno di legge più consono ai fini del risarcimento, inteso come ricostruzione e ricostituzione del patrimonio e dell'economia nazionali. Riconosciamo che il testo governativo è stato migliorato dalla Commissione speciale, sia per una più idonea configurazione della nozione di « fatto di guerra », sia con la soppressione dell'articolo 7, discriminante e limitativo del risarcimento, e sia per le altre modifiche e per il particolare trattamento ai beni dei territori già sottoposti alla sovranità italiana. Tuttavia il testo della Commissione che viene al nostro esame merita censura, a parere nostro, per il mancato esplicito riconoscimento del diritto al risarcimento; per la inadeguatezza degli indennizzi e contributi che verranno corrisposti ai sinistrati; per l'ingiusto trattamento di coloro che hanno già costruito; per le modalità di pagamento e infine per la sperequazione a danno delle province

della Sicilia e di quelle a sud della linea gotica.

Noi insistiamo perché la legge riconosca esplicitamente il diritto soggettivo al risarcimento del danno di guerra, pur condizionato in via di massima al ripristino del bene, limitato nell'ammontare e subordinato a pagamenti rateali e differiti. E ciò per considerazioni di ordine giuridico, politico, sociale ed economico. Riconoscimento richiesto ed atteso dai sinistrati di guerra, come atto di giustizia e di comprensione, in analogia a quanto è sancito ormai nella legislazione dei danni di guerra di tutti gli Stati europei: Inghilterra, Francia, Germania occidentale, Austria, Belgio, Olanda. E insistiamo anche perché non condividiamo l'ottimismo dell'onorevole Cavallari, il quale, nella sua relazione di minoranza, è di avviso che con la dizione: « Sono corrisposti indennizzi o contributi » si è nella sostanza accolta la tesi dell'affermazione del diritto del cittadino e del corrispondente dovere dello Stato. Non soltanto manca la esplicita dichiarazione del diritto, e la dizione è assai dubbia ed incerta, ma il titolo del disegno di legge: « Concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra » e le parole « concessione » e « concesso », spesso ricorrenti nella formulazione dei diversi articoli del testo approvati dalla Commissione, sono elementi che stanno a confermare trattarsi di vera e propria concessione e non di diritto all'indennizzo o contributo.

Più grave censura da parte nostra merita l'inadeguatezza degli indennizzi o contributi che saranno corrisposti ai sinistrati. Questa risulta chiaramente dalle pubblicazioni, dalle mozioni e dagli ordini del giorno della categoria, nonché dalle due relazioni di minoranza. Infatti: se si considera che l'indennizzo per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'articolo 4, e cioè oggetti di vestiario, mobilio ed arredi domestici, può raggiungere il massimo di un milione; se si considera che il contributo per la ricostruzione, ridotto al 50 per cento della spesa occorrente per il ripristino dell'industria, viene a subire ulteriori riduzioni per i danni superiori ai 50 milioni, con scaglioni e massimali, e che su questi si devono operare ancora detrazioni per vetustà, per differenza tra coefficiente ufficiale di maggiorazione e coefficiente effettivo di ricostruzione, per scarto dipendente dallo sconto delle annualità e che, in definitiva, il contributo, già inferiore al 20 per cento della spesa necessaria alla ricostruzione del bene distrutto o danneggiato, è ridotto al 10 e persino al 5 per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

cento per i danni superiori ai 50 milioni; se si considera che per le case di abitazione, come è dimostrato nella relazione Cavallari, al danneggiato viene corrisposto un contributo di appena il 29 per cento, risulta chiaro che il disegno di legge non ha accolto il criterio informatore del risarcimento, ossia della rifusione effettiva dei danni, ma si è limitato a concedere una parziale rifusione sotto forma di contributo che, calcolato con le falcidie e riduzioni previste, è assolutamente inadeguato a incrementare la ricostruzione dei beni distrutti o danneggiati.

Il disegno di legge, quindi, nel testo a noi presentato, non soltanto delude le sacrosante aspettative della maggior parte dei sinistrati, ma sarà certo inoperante, in particolar modo nei settori edilizio e industriale.

Si rendono pertanto necessarie modifiche che apportino aumenti all'importo delle percentuali di contributi o che almeno riducano le limitazioni, alle quali è soggetto il contributo stesso. Per migliorare le percentuali del contributo e quindi l'importo di questo e consentire che la legge sia operante, occorre che il Ministero del tesoro si decida a raddoppiare, o almeno a portare a 50 miliardi per ogni esercizio, lo stanziamento previsto all'articolo 47. Si tratta, onorevoli colleghi, di un dovere nazionale al quale lo Stato non può venir meno. Il problema va risolto in modo integrale per corrispondere alle giuste aspettative della nazione e per evitare che si trascini a tempo indeterminato, come è avvenuto per altre calamità. Noi a Messina abbiamo la triste esperienza del terremoto del 1908: dopo circa cinquant'anni, ancora oggi devono essere pagati i contributi ai danneggiati e ancora oggi il Ministero del tesoro si rifiuta di assegnare il miliardo circa, occorrente per chiudere definitivamente questa partita dei danni del terremoto del 1908.

STUANI. La percentuale stabilita per la ricostruzione di Messina e Reggio Calabria continua ad essere pagata dal contribuente italiano. Il Governo come impiega le somme in questo modo riscosse?

CUTTITTA. Il Governo è moroso.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Non possiamo altresì non censurare l'ingiusto trattamento che viene riservato ai sinistrati che hanno già costruito all'atto della pubblicazione della legge ora in discussione. Ingiusta quanto mai è l'ulteriore riduzione del contributo per coloro che hanno ricostruito con notevoli sacrifici e indebitamenti, affrontati con la legittima aspettativa del rimborso da

parte dello Stato, sia in virtù della legge 26 ottobre 1940 e sia per il principio della parità di trattamento fra le ricostruzioni eseguite e quelle da eseguire; principio contenuto nella legislazione speciale vigente per il settore edilizio. Ingiusta è l'ulteriore riduzione, anche perché questa categoria di sinistrati, che, ricostruendo, ha incrementato la ricostituzione del patrimonio e dell'economia nazionali e che avrebbe dovuto essere tenuta in particolare considerazione e premiata, viene ad avere invece un contributo inferiore a quello spettante a coloro che ancora debbono ricostruire, e messa in condizione che, col detto contributo, purtroppo, non riesce neppure lontanamente a coprire l'ammortamento dei mutui necessariamente contratti, ma ad avere soltanto un minimo apporto alla copertura degli interessi dei medesimi.

Occorre, quindi, riparare all'ingiusta discriminazione e assicurare parità di trattamento fra le ricostruzioni già effettuate e quelle che saranno effettuate dopo l'entrata in vigore di questa legge.

Per quanto riguarda poi le modalità di pagamento e la sperequazione a danno delle province meridionali, non mi dilungo, perché le nostre critiche e le nostre proposte sono illustrate nella relazione di minoranza a firma dell'onorevole Roberti e mia. Indubbiamente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge non sana la profonda sperequazione esistente in materia fra le province settentrionali, nelle quali il risarcimento venne effettuato e in forma integrale fino a tutto il 1945, e le province centro-meridionali, dove il risarcimento venne sospeso sino dal settembre 1943. È in relazione a questa constatazione che noi chiediamo che per la Sicilia e per tutta la zona a sud della linea gotica sia stabilita una maggiorazione perequativa del contributo. È questo un provvedimento di giustizia che invocano le popolazioni del centro-meridione, tanto duramente provato dalle distruzioni della guerra.

Onorevoli colleghi, concludendo, noi del gruppo parlamentare monarchico insistiamo per l'accoglimento delle richieste formulate nel mio breve intervento. Ed io dichiaro che, se anche non saranno accolte, noi voteremo per l'approvazione del disegno di legge in discussione e ciò in considerazione non soltanto del fatto che è da preferire il poco al nulla, ma anche perché vi sono 3.200.000 cittadini sinistrati, nell'ansiosa attesa di questa legge, espressione di solidarietà nazionale, che la Camera ha il preciso dovere di approvare. (*Applausi all'estrema destra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Angelini, il quale ha presentato anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

constatato che le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 409, relative alla ricostruzione delle case distrutte dalla guerra, sono state quasi totalmente inoperanti nel settore della ricostruzione delle modeste abitazioni appartenenti a persone che per la loro condizione disagiata non hanno alcuna risorsa economica che loro consenta anche il più esiguo intervento finanziario per concorrere alla ricostruzione della propria casa;

ritenuto che la solidarietà nazionale intesa a concedere il risarcimento ai danneggiati dalla guerra deve essere maggiormente operante per questa categoria di diseredati, che più di ogni altra ha perduto nella guerra l'unico, piccolo bene;

constatato che il disegno di legge in esame n. 2379 mantiene sostanzialmente ferme le norme di legge vigenti per la ricostruzione delle abitazioni distrutte dalla guerra, mentre è opportuno che tali norme siano modificate per la parte necessaria a permettere la ricostruzione delle case di abitazione appartenenti a coloro che si trovano nelle suindicate condizioni,

chiede:

1°) che nel primo capoverso dell'articolo 39 del testo della Commissione il limite di un milione, per ogni unità immobiliare, sia elevato a un milione e mezzo;

2°) che sia inclusa una norma per la quale sia consentito al proprietario di una sola unità immobiliare destinata alla abitazione sua o della sua famiglia e che si trovi nelle condizioni patrimoniali previste dal secondo comma dello stesso articolo 39 di poter ricostruire la propria casa di abitazione nei limiti di volume e di spesa fino alla concorrenza dell'ammontare del contributo spettantegli ».

L'onorevole Angelini ha facoltà di parlare e di svolgere il suo ordine del giorno.

ANGELINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già in un mio lontano intervento in sede di Assemblea Costituente rilevai la necessità inderogabile della creazione d'un fondo nazionale per il risarcimento dei danni di guerra, fondo nazionale il quale avrebbe dovuto servire per distribuire equamente fra tutti i cittadini l'onere per il totale risarcimento dei danni derivati dalla guerra.

Oggi quei principi che allora enunciai, e relativi al diritto al totale risarcimento del

danno di guerra, li trovo ripetuti nella pregevole relazione del collega onorevole Riccio, là dove egli dice: « È affermato il diritto soggettivo, in virtù del principio della solidarietà nel seno della collettività nazionale e in virtù della eguaglianza di tutti i cittadini di fronte ai carichi pubblici, per cui tutte le conseguenze dannose di ogni atto dell'unità collettiva e quindi anche della guerra devono ricadere ugualmente su tutti gli appartenenti alla collettività ».

Principi giusti che, per altro, non trovano la corrispondente realizzazione nel disegno di legge in esame; disegno di legge che, come ha rilevato il precedente oratore, si discosta sostanzialmente dalle disposizioni di legge che regolano il risarcimento dei danni di guerra nei vari paesi ove la guerra è passata: Francia, Inghilterra, Olanda, America, Germania, ecc., e nei quali il danneggiato dalla guerra è interamente risarcito.

Ragioni connesse alla nostra situazione di bilancio ci obbligano a dover andare incontro a questo risarcimento del danno in maniera parziale; e i principi fondamentali anche della legge in esame si basano sui due caposaldi: parziale risarcimento del danno da una parte; esigenze fondamentali della ricostruzione del paese dall'altra; condizione questa per ridare alla società i propri beni funzionali.

Quindi, i beni devono essere ricostituiti. Potenziare la ricostruzione delle case rappresenta non soltanto una esigenza personale del danneggiato, ma una esigenza nazionale, specialmente di fronte alla scarsità dei vani di abitazione e all'aumento annuale della popolazione italiana. Quindi, una esigenza che deve essere osservata e rispettata al di sopra delle altre.

Questi stessi principi fondamentali vigevano già nella legge del 1949; di modo che dovremo, nell'esaminare l'attuale disegno di legge, domandarci quale è stato, nel settore della ricostruzione delle case, il consuntivo della legge precedente. Io non voglio andare ad esaminare tutte quante le disposizioni del disegno di legge in discussione, neanche quelle che potrebbero interessarmi direttamente come gravemente danneggiato dalla guerra, che ha distrutto il 90 per cento del mio risparmio professionale; ma un lato devo osservare, e su di esso intendo richiamare l'attenzione della Camera. La legge è stata assai operante nel settore delle riparazioni; è stata parzialmente operante nel settore della ricostruzione delle case, ma soltanto là dove il danneggiato aveva la possibilità

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

di ricostruire, vale a dire di poter concorrere con il suo denaro — o attraverso un intervento diretto o attraverso un mutuo — alla ricostruzione del fabbricato.

Onorevoli colleghi, c'è un settore, però, dove la legge è restata completamente inoperante e dove resterebbe ancora completamente inoperante se l'attuale legge dovesse esser votata così come è stata proposta: è il settore della ricostruzione delle piccole e modeste case di abitazione.

In tutta Italia si presenta lo stesso problema: ma io lo constato maggiormente nella mia terra apuana, ove abbiamo avuto paesi interamente rasi al suolo da bombardamenti e da mine, paesi nei quali non è rimasto in piedi neppure un metro di muro! Ebbene, onorevoli colleghi, oggi questi paesi si trovano nelle stesse, identiche condizioni in cui si trovavano alla fine della guerra: non una casa è risorta, non un fabbricato è nato dalle macerie!

E perché? Perché questi paesi erano composti di modestissime abitazioni di povera gente, in maggior parte cavatori del marmo, operai, piccoli artigiani, modeste persone, che avevano la loro piccola casa nella quale hanno sofferto e goduto come in tutte le case del mondo e che oggi trovano la casa distrutta e non hanno la possibilità di intervenire per poterla ricostruire. La legge può dare a questa povera gente l'80-85, anche, se volete, il 90 per cento — e non lo dà — per la ricostruzione; ma tutta questa categoria di persone non ha nessuna possibilità finanziaria per contribuire alla ricostruzione della propria casa, perché non ha nessun introito economico che le permetta di poter concorrere nelle spese per la ricostruzione. È gente la quale è, in gran parte, disoccupata; è gente che deve preoccuparsi ogni giorno di procurarsi i mezzi per vivere alla meglio e sostenere i suoi familiari; è gente che ha davanti a sé continuamente lo spettro della fame...

STUANI. È gente disperatamente povera.

ANGELINI. ... è gente veramente povera, la quale si trova nella condizione di essere disillusa, perché non può fare altro che osservare, come osserva, da anni e da anni le macerie della propria povera casa e che è, onorevoli colleghi, preda della speculazione. Infatti, queste persone, convinte di non poter ricostruire la propria piccola casa, vendono i propri diritti a chi glieli compra anche a condizioni strozzinesche, perché sanno che con la legge che il paese mette a loro disposizione mai potranno ricostruire la loro casa.

Ecco perché io penso che, se un principio di solidarietà nazionale ci deve essere per andare incontro ai sinistrati di guerra, questo principio di solidarietà nazionale deve essere spiccatissimo ed assoluto di fronte a queste povere categorie di sinistrati ai quali si può andare incontro senza maggiore aggravio sostanziale da parte dello Stato, con un provvedimento che, del resto, coincide con il programma della ricostruzione nazionale; un provvedimento che io mi auguro che la Commissione ed il Governo accolgano, per dare la possibilità a questi sinistrati, appartenenti a quelle categorie più disagiate indicate dalla legge, di ricostruire la loro casa nei limiti di volume e di spesa uguale al contributo che viene dato dallo Stato. Invece di quattro stanze questa povera gente ne ricostruiranno tre; ma tre stanze le avranno.

In questo senso io ho presentato il mio ordine del giorno.

Il limite di 1 milione segnato dall'articolo 39 del testo in esame risale al 1948. Dalla relazione dell'onorevole Troisi risulta che un vano di abitazione, secondo i calcoli del Ministero dei lavori pubblici, costa circa 430 mila lire. Il che significa che un'abitazione di tre stanze (due camere e cucina, con il servizio più modesto possibile) costerà circa un milione e quattrocentomila lire. E allora per quale motivo noi dobbiamo fissare il limite di 1 milione, quando sappiamo che con questo limite, dandosi l'80 per cento, non può essere ricostruita dalla povera gente neppure la più modesta casa di due stanze e cucina?

Io chiedo di elevare questo minimo ad 1 milione e mezzo, lasciando fermo l'80 per cento di contributo, e autorizzando il sinistrato a ricostruire la propria casetta nei limiti di volume e di spesa dell'80 per cento fissato dalla legge.

Noi dobbiamo, dunque, seriamente esaminare e risolvere questa questione. Io non sono qui a tutelare gli interessi di coloro che hanno perduto dei beni ma che hanno altre fonti di guadagno e la possibilità di ricostruirsi una casa o prenderla in affitto, pagando il relativo canone. Sono qui per chiedere un atto di solidarietà verso questa povera gente che fino ad oggi è stata disillusa ed è stata oggetto della più nera speculazione sciacallesca da parte di chi, nel momento del loro maggiore bisogno, ha comprato per poche lire il diritto alla ricostruzione. Questo diritto è stato ceduto perché, come già ho detto, questa povera gente sapeva perfettamente che, con la legge attuale, non avrebbe mai potuto ricostruire la propria casa. Que-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

sta è la situazione. E se questa è la situazione, chiedo alla Camera un atto di solidarietà accogliendo il mio ordine del giorno.

Certamente, in tutte le zone d'Italia danneggiate dalla guerra vi è la stessa situazione, vi sono le stesse miserie da me denunciate. Parlo, perciò, per tutti i poveri sinistrati che hanno perduto l'unico loro piccolo bene, la loro povera, piccola casetta. Ma permettetemi che io vi ricordi che lungo la linea gotico-tirrenica, che dalle Apuane scende al mare, oltre alla tragedia delle abitazioni perdute, dei paesi distrutti, rasi al suolo, vi fu la terribile tragedia delle stragi delle popolazioni. La strage di Sant'Anna, nella quale furono trucidate in tre ore 500 creature, di cui il 50 per cento donne e il 38 per cento bambini; la strage di San Terenzo Monti, con 169 morti, di cui 116 donne e bambini; la strage di Vinca del Forno, di Massa; stragi nelle quali sono cadute oltre mille creature innocenti. A queste creature noi abbiamo dato degna sepoltura: e sorgono a Sant'Anna di Versilia, a San Terenzo Monti, mausolei che raccolgono le ossa e le ceneri di questa povera gente uccisa, bruciata, sterminata. Ma in questa terra desolata vi sono anche i vivi che aspettano che il loro sacrificio sia anche, in qualche maniera, ricompensato; i vivi che vagano ancora per le strade, guardando le macerie delle loro povere case e che sanno che con la legge in esame, come con la legge passata, le loro case non saranno più ricostruite e le macerie resteranno a seppellire tutte le loro speranze, tutte le loro sofferenze, tutta la loro paziente attesa.

Ora io dico: se noi abbiamo nell'animo nostro, come credo che si abbia, un senso di umana giustizia ed un principio di amore cristiano, dobbiamo dare a questa povera gente diseredata il segno tangibile di esserle vicini per ridarle quelle povere case perdute e per ridonarle la fiducia nelle leggi del nostro paese. (*Vivi applausi a sinistra, al centro e a destra — Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se siano state impartite agli organi competenti le disposi-

zioni necessarie per procedere alla corresponsione della tredicesima mensilità agli ufficiali e sottufficiali sfollati per riduzione di organico (regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 384), in conseguenza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, IV Sezione, il 15 luglio 1952, con la quale è stato riconosciuto il diritto.

(4288)

« ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quali provvedimenti intende predisporre per l'immediata istituzione del servizio automobilistico Orvino-Fiacchini sospeso a causa della guerra nel 1943. Si tratta di servizio di vitale importanza per le popolazioni di Pozzaglia, Poggio Moiano, Monteleone, Ginestra, Scandiglia e Ponticelli che vivono praticamente isolate da Orvino, capoluogo del mandamento cui fanno parte.

(4289)

« PALAZZOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se la Direzione generale dei servizi antincendi consideri il metano, anziché una ricchezza nazionale, un pericolo pubblico, visti gli assurdi ai quali si arriva, come quelli che qui si indicano:

tutte le industrie che ritirano metano dall'A.G.I.P.-S.N.A.M. sono soggette alla vigilanza dei pompieri, i quali impongono l'osservanza delle norme impartite dal Ministero, pena l'ordine alla S.N.A.M. di chiudere il contatore: norme che in certi casi sono grottesche, come quando si tratti di stabilimenti i quali impieghino metano per le proprie caldaie a vapore e pensino anche di adoperarlo come combustibile per i fornelli della mensa aziendale, e si trovano viceversa di fronte alla nota ministeriale del 15 ottobre 1952, riguardante la utilizzazione del gas metano per uso riscaldamento o cucine mense operaie, la quale prescrive che gli apparecchi di utilizzazione del gas debbano essere dotati dei necessari strumenti di sicurezza atti ad intercettare l'afflusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, ed esige altresì che i locali nei quali vengono installati i detti apparecchi di utilizzazione debbano essere separati a tagliafuoco da eventuali altri locali attigui, senza tener conto che l'applicazione degli strumenti di sicurezza (che sono valvole automatiche comandate da fiamma pilota) è assai difficile, per non dire impossibile, nelle cucine a gas, ed è poi generalmente impossibile ed assurdo il locale di cucina con muri tagliafuoco;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

per sapere, altresì, se si rende conto che in varie località dell'alta Italia le imprese fornitrici del cosiddetto gas illuminante erogano metano puro o miscelato; onde, se la stessa mensa aziendale volesse alimentare i suoi fornelli, anziché col metano A.G.I.P.-S.N.A.M., con il cosiddetto gas illuminante (il che spesso non è conveniente per questione di prezzo), la mensa, pur adoperando lo stesso gas metano, non sarebbe più soggetta ad alcuna prescrizione; e parimenti una mensa aziendale non verrebbe sottoposta all'osservanza di particolari norme di sicurezza, qualora al posto del metano A.G.I.P.-S.N.A.M., essa impiegasse gas liquefatti o compressi in bombole, i quali presentano eventuali maggiori pericoli;

per sapere, infine, per quale ragione si deve considerare ancor oggi il metano più pericoloso del gas prodotto con la distillazione del carbone, o dei gas propano e butano, le cui bombole, vendute sotto vari nomi commerciali (liquigas, butangas, ecc.), sono diffusissime in tutte le zone rurali, e per quale ragione non ci si decide invece a riguardare il metano alla stregua del gas illuminante, tanto più che ormai il metano stesso, sotto le spoglie di gas per uso domestico, penetra in tante abitazioni dell'Italia settentrionale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9691)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intenda, in sede di riforma della previdenza sociale, predisporre la modifica dell'articolo 52 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, nel senso che l'indennità di buonuscita del lavoratore iscritto all'Opera di previdenza venga corrisposta, oltre che alla vedova e, in mancanza, alla prole minore e alle figlie nubili maggiorenni, agli eredi legittimi o testamentari del medesimo.

« Con tale modifica si verrebbe a dare un più equo trattamento al lavoratore che ha diritto a fruire per sé, per la sua famiglia o per i suoi eredi tutti i benefici conseguenti ai contributi dallo stesso versati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9692)

« TRIMARCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i criteri seguiti nella recente sistemazione degli Istituti storici nazionali e se non creda di accogliere i ripetuti voti delle altre istituzioni culturali (deputazioni, società storiche, ecc.)

per una equa loro partecipazione all'attività degli Istituti stessi, abbandonando il sistema di monopolio instaurato dal fascismo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9693)

« CESSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se intenda adottare provvedimenti adeguati a una migliore conservazione dei monumenti della regione salentina e ad impedire deturpazioni di opere d'arte storica, quali si sono verificate nella chiesa di Santa Caterina di Galatina. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9694)

« CESSI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ritengano opportuno sospendere o ridurre al minimo le importazioni di bestiame e di carne dall'estero al duplice scopo di arrestare la flessione dei prezzi, che si accentua sempre più nel settore zootecnico, base fondamentale della depressa nostra economia agricola, con grave danno degli allevatori costretti a sostenere forti e non sempre giustificati aumenti di prezzo dei più importanti mangimi, quali i cruscami e le fave; e di evitare il pericolo incombente di diffusione dell'afra epizootica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9695)

« FERRARIS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per sapere se non credano urgente e necessario, dopo la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (6^a Sezione), che riconosce il diritto alla percezione della 13^a mensilità agli ufficiali e sottufficiali sfollati, di disporre per il pagamento di tale emolumento anche agli ufficiali e sottufficiali sfollati che non hanno presentato ricorso.

« Ciò nella considerazione che il Consiglio di Stato ha osservato che l'emolumento di cui trattasi è dovuto a tutti gli ufficiali e sottufficiali sfollati e che per la sua natura è insopprimibile e non può quindi assumere la caratteristica di liberalità. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(9696)

« MORELLI, PASTORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere come è stata accolta la richiesta da parte del comune

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

di Adria (Rovigo) della costruzione di un nuovo acquedotto, opera che riveste la più alta importanza, non solo ai fini igienico-sanitari, ma anche a quelli sociali riguardanti le zone depresse del basso Polesine.

« L'attuazione dell'opera, il cui costo è previsto in lire 600 milioni, non è certamente possibile senza un generoso e pronto aiuto dello Stato, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, relativa all'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse, nell'Italia settentrionale e centrale, e dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, relativa alle agevolazioni per opere pubbliche di interesse degli enti locali. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.
(9697) « CAVAZZINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali misure intende prendere in favore degli sfollati del comune di Loreo (Rovigo), in vista delle prossime elezioni amministrative indette per il 21 dicembre 1952. Poiché circa 800 elettori si trovano sfollati in altre provincie. Si tratta di facilitare il rilascio del certificato elettorale e la concessione del viaggio gratuito per permettere agli elettori di recarsi a votare. Le spese di viaggio potrebbero gravare sui fondi alluvionati. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.
(9698) « CAVAZZINI, COSTA, CESSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se, data la importanza ed il movimento dello scalo ferroviario di Santa Eufemia Lamezia, nodo di biforcazione dei convogli attraverso la linea tirrenica e la ionica, non ritenga di munire quella stazione di un apparecchio altoparlante per gli annunci. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.
(9699) « CASALINUOVO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, sulla grave situazione agricola del Polesine, che turba profondamente il ritmo della produzione e i rapporti di lavoro, e in merito alla condotta del Governo per superare la crisi, che da troppo tempo tormenta quella provincia anche con danno dell'economia nazionale.
(837) « CESSI, COSTA, CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se ritiene opportuno disporre la

immediata rivalutazione di quella parte del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, che ancora viene portata nei bilanci al vecchio prezzo di acquisto di anteguerra, onde stabilire la reale consistenza patrimoniale dell'Istituto.
(838) « LENZA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19,55.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

SALIZZONI: Modificazioni al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e modificato con legge 30 maggio 1940, n. 694. (2436).

2. — *Volazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Disposizioni per l'estensione agli enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore delle liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione. (2465).

e della proposta di legge:

ZANFAGNINI: Estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria. (1277).

3. — *Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);

CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

Relatori: Riccio e Troisi, per la maggioranza; Cavallari e Sansone, Roberti e Basile, di minoranza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1952

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

CAPPUGI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2720). — *Relatore* Petrilli.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

7. — *Approvazione degli articoli e approvazione finale della proposta di legge:*

DE' COCCI ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412). — *Relatori*: De' Cocci, *per la maggioranza*; Bettiol Francesco Giorgio e Calcagno, *di minoranza*.

8. — *Discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

9. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesauro.

10. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto na-

zionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

11. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

13. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

14. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

16. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

17. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri e Silipo ed altri.*

18. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI